

DELIBERA N. 286/20/CIR

**APPROVAZIONE DELLE OFFERTE DI RIFERIMENTO DI TELECOM
ITALIA RELATIVE AI SERVIZI DI ACCESSO ALL'INGROSSO ALLA RETE
FISSA *BITSTREAM RAME E BITSTREAM NGA* PER GLI ANNI 2019 E 2020**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 6 agosto 2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, di seguito denominato *Codice*;

VISTA la raccomandazione n. 2008/850/CE della Commissione, del 15 ottobre 2008, *relativa alle notifiche, ai termini e alle consultazioni di cui all’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica*;

VISTA la raccomandazione n. 2010/572/UE della Commissione europea, del 20 settembre 2010, *relativa all’accesso regolamentato alle reti di accesso di nuova generazione (NGA)*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la raccomandazione n. 2013/466/UE della Commissione, dell’11 settembre 2013, *relativa all’applicazione coerente degli obblighi di non discriminazione e delle metodologie di determinazione dei costi per promuovere la concorrenza e migliorare il contesto per gli investimenti in banda larga*;

VISTA la raccomandazione n. 2014/710/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, *relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica*;

VISTA la delibera n. 321/17/CONS, del 27 luglio 2017, recante “*Condizioni attuative dell’obbligo di accesso in capo a Telecom Italia nei mercati dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa ai sensi dell’articolo 22 della delibera n. 623/15/CONS*”, adottata agli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 122/16/CONS;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

VISTA la delibera n. 87/18/CIR, del 28 maggio 2018, recante “*Approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia per i servizi bitstream su rete in rame e per i servizi bitstream NGA, servizio VULA e relativi servizi accessori, per l'anno 2017*”, adottata agli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 105/17/CIR;

VISTA la delibera n. 292/18/CONS, del 27 giugno 2018, recante “*Definizione delle caratteristiche tecniche e delle corrispondenti denominazioni delle diverse tipologie di infrastruttura fisica utilizzate per l'erogazione dei servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche, ai sensi dell'art. 19 quinquiesdecies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148*”;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante “*Adozione del regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell'Autorità*”;

VISTA la delibera n. 100/19/CIR, del 16 luglio 2019, recante “*Approvazione, per l'anno 2018, delle condizioni tecniche e procedurali delle offerte di riferimento di Telecom Italia relative ai servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa, dei prezzi della banda Ethernet su rete in rame e NGA e dei contributi una tantum di attivazione (ULL/SLU/WLR/VULA e bitstream)*”, adottata agli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 216/18/CIR;

VISTA la delibera n. 348/19/CONS, del 18 luglio 2019, recante “*Analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell'articolo 50 ter del Codice*”, adottata agli esiti della consultazione nazionale di cui alla delibera n. 613/18/CONS e comunitaria (caso IT/2019/2181-2182);

VISTE le offerte di riferimento relative ai servizi *bitstream* su rete in rame e relativi servizi accessori (mercato 3b), per gli anni 2019 e 2020, che Telecom Italia S.p.A. (di seguito anche “TI” o “TIM”) ha pubblicato in data 22 ottobre 2019, ai sensi dell'art. 9 della delibera n. 348/19/CONS;

VISTE le offerte di riferimento relative ai servizi *bitstream* NGA e relativi servizi accessori (mercato 3b), per gli anni 2019 e 2020, che Telecom Italia ha pubblicato in data 30 ottobre 2019, ai sensi dell'art. 9 della delibera n. 348/19/CONS;

VISTA la nota dell'Autorità del 13 novembre 2019 con cui sono state chieste a Telecom Italia alcune informazioni circa le offerte di riferimento per i servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa per gli anni 2019 e 2020;

VISTA la replica di Telecom Italia alle richieste di informazioni dell'Autorità del 13 novembre 2019;

VISTA la delibera n. 195/19/CIR, del 16 dicembre 2019, recante “*Avvio del procedimento e della consultazione pubblica concernente l'approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia relative ai servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa (Bitstream rame e NGA) per gli anni 2019 e 2020*”;

VISTA la delibera n. 481/19/CONS, del 16 dicembre 2019, recante “*Avvio ai sensi dell’art. 17 comma 7 della delibera n. 348/19/CONS del procedimento e della consultazione pubblica concernente il livello minimo di take up dei servizi di accesso a banda larga ultraveloce forniti su reti ad altissima capacità atteso nel 2020 e le modalità di verifica dei prezzi dei servizi VULA di TIM offerti nei Comuni contendibili nonché la definizione delle offerte flagship*”;

VISTI i contributi prodotti, nell’ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 195/19/CIR, dalle società CloudItalia Telecomunicazioni S.p.A., Fastweb S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Welcome Italia S.p.A. e Wind Tre S.p.A.;

SENTITA, in data 13 marzo 2020, la società Vodafone Italia S.p.A.;

SENTITA, in data 16 marzo 2020, la società Wind Tre S.p.A.;

SENTITE, in data 17 marzo 2020, le società Fastweb S.p.A. e CloudItalia Telecomunicazioni S.p.A.;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l’art. 103, comma 1;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*” e, in particolare, l’art. 37;

VISTO l’articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale “*Il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020*”;

VISTA la nota dell’Autorità del 14 maggio 2020 con cui sono state chieste a Telecom Italia *inter alia* proprie considerazioni in merito ad alcune osservazioni poste dagli operatori alternativi intervenuti nel corso della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 195/19/CIR;

VISTA la replica di Telecom Italia alle richieste di informazioni dell’Autorità del 14 maggio 2020;

SENTITA, in data 18 giugno 2020, la società Telecom Italia S.p.A.;

VISTA la delibera n. 284/20/CIR, del 6 agosto 2020, recante “*Approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia relative ai servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa ULL/SLU, Colocazione, WLR, Infrastrutture NGAN, End to End, Backhaul per gli anni 2019 e 2020*”, adottata agli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 193/19/CIR;

VISTA la delibera n. 285/20/CIR, del 6 agosto 2020, recante “*Approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia relative ai servizi VULA per gli anni 2019 e 2020*”, adottata agli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 194/19/CIR;

CONSIDERATO quanto segue:

SOMMARIO

I. QUADRO REGOLAMENTARE VIGENTE E RELATIVA ATTUAZIONE	5
I.1 L’ANALISI DEI MERCATI DEI SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE FISSA DI TELECOM ITALIA	5
I.2 AMBITO DI APPLICAZIONE E DECORRENZA DEL PRESENTE PROCEDIMENTO	11
II. LE OFFERTE DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA PER I SERVIZI <i>BITSTREAM</i> SU RETE IN RAME PER GLI ANNI 2019 E 2020	12
III. LE OFFERTE DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA PER I SERVIZI <i>BITSTREAM</i> NGA PER GLI ANNI 2019 E 2020	40

I. QUADRO REGOLAMENTARE VIGENTE E RELATIVA ATTUAZIONE

I.1 L'analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa di Telecom Italia

1. Si fa riferimento al quadro regolamentare di cui alla delibera n. 348/19/CONS che conclude il procedimento di identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa di Telecom Italia per gli anni 2018-2021. Di seguito sono richiamate, in sintesi e per ciò che maggiormente attiene al presente procedimento, le principali misure previste dall'Autorità nell'ambito della suddetta delibera n. 348/19/CONS.

I mercati rilevanti

2. Con delibera n. 348/19/CONS l'Autorità ha identificato i seguenti due mercati rilevanti del prodotto:
 - a) mercato dei servizi di accesso locale all'ingrosso in postazione fissa (mercato n. 3a)¹;
 - b) mercato dei servizi di accesso centrale all'ingrosso in postazione fissa per i prodotti di largo consumo (mercato n. 3b)².
3. Per entrambi i suddetti mercati rilevanti del prodotto sono individuati due mercati rilevanti geografici di dimensione sub-nazionale:
 - a) Comune di Milano;
 - b) Resto d'Italia.
4. La società TIM è identificata quale operatore detentore di significativo potere di mercato (SMP) nei suddetti mercati nn. 3a e 3b relativi al Resto d'Italia. Nella sezione che segue si riportano, in sintesi, gli obblighi imposti a TIM, con delibera n. 348/19/CONS, in qualità di operatore SMP in tali mercati (con particolare riferimento ai **servizi *bitstream* rame e NGA**).
5. Nei mercati dei servizi di accesso locale e centrale all'ingrosso in postazione fissa relativi al Comune di Milano, sono revocati, sussistendo condizioni di concorrenza effettiva, gli obblighi imposti in capo a TIM dalla delibera n. 623/15/CONS. La revoca di tali obblighi entra in vigore a far data dalla pubblicazione della delibera n. 348/19/CONS (8 agosto 2019). TIM ha l'obbligo di continuare la fornitura dei

¹ Il mercato dei servizi di accesso locale all'ingrosso in postazione fissa è definito come la domanda e l'offerta dei servizi di accesso locale all'ingrosso alla rete di distribuzione, realizzata con portanti fisici, in rame e/o in fibra ottica o FWA; l'operatore acquisisce il servizio di accesso alla rete di distribuzione, dalla centrale locale, direttamente a livello di portante fisico (coppia in rame o fibra ottica) o mediante un apparato attivo (sia del tipo DSLAM sia OLT) in modalità VULA.

² Il mercato dei servizi di accesso centrale all'ingrosso in postazione fissa per i prodotti di largo consumo è definito come la domanda e l'offerta dei servizi all'ingrosso di accesso centrale alla rete di distribuzione, realizzata con portanti fisici in rame e/o in fibra ottica o FWA, forniti mediante il servizio di trasporto del traffico dati dalla centrale locale agli apparati di commutazione (*feeder switch*), di consegna del traffico dati, situati nei nodi centrali.

servizi che, a tale data, sono già attivi, sulla base delle condizioni economiche definite nell'analisi di mercato, per 12 mesi dalla pubblicazione della delibera n. 348/19/CONS.

***Obblighi di accesso
(mercato n. 3b)***

6. Telecom Italia (art. 7, comma 1, delibera n. 348/19/CONS, *Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete – accesso centrale all'ingrosso*) è soggetta all'obbligo di fornire i servizi di accesso *bitstream* in tecnologia *Ethernet*, anche in modalità *naked*, sia su rete in rame sia su rete in fibra ottica indipendentemente dall'architettura di rete sottostante (FTTH, FTTB, FTTN, FTTE) nonché i relativi servizi accessori. In particolare:
- TIM (art. 7, comma 2, delibera n. 348/19/CONS) resta soggetta all'obbligo di fornire i servizi di accesso *bitstream* in tecnologia ATM, secondo le modalità di cui alla delibera n. 623/15/CONS, solo nelle centrali locali non coperte dalla tecnologia *Ethernet*. TIM fornisce agli operatori un aggiornamento periodico della copertura della rete *Ethernet*.
 - TIM (art. 7, comma 3, delibera n. 348/19/CONS) fornisce i servizi di accesso *bitstream* su rete in rame e in fibra ottica – compresi i relativi servizi accessori – con interconnessione ai nodi di commutazione della rete di trasporto (nodo *parent*, nodo *distant*, nodo remoto di livello IP), secondo le modalità indicate nei successivi punti.
 - TIM (art. 7, comma 4, delibera n. 348/19/CONS) fornisce il servizio di accesso *bitstream Ethernet* su rete di accesso in rame e in fibra ottica a livello di “area di raccolta *Ethernet*” (consegna al nodo *feeder parent*) e “macroarea di raccolta *Ethernet*” (consegna al nodo *feeder distant*), compresi i relativi servizi accessori, garantendo la copertura del territorio nazionale mediante trenta “macroaree di raccolta *Ethernet*”, incluso il servizio di raccolta e trasporto del traffico tra “macroaree di raccolta *Ethernet*”.
 - Il servizio *bitstream* offerto su rete in rame e in fibra ottica include, nel caso di interconnessione al nodo *parent* o *distant*, sia componenti della rete di accesso sia componenti della rete di trasporto (*backhaul attivo*) fino al nodo di consegna (art. 7, comma 5, delibera n. 348/19/CONS).
 - TIM (art. 7, comma 6, delibera n. 348/19/CONS) consente agli operatori che si interconnettono ad uno qualunque dei nodi *feeder Ethernet* all'interno della macroarea di raccolta di poter raccogliere, contemporaneamente, il traffico proveniente: *i*) dall'area di raccolta di competenza del *feeder* a cui l'operatore è interconnesso acquistando il trasporto (*backhaul*) di primo livello; *ii*) dalle aree di raccolta di competenza di tutti gli altri *feeder* appartenenti alla stessa macroarea sostenendo, in tal caso, il costo del trasporto di primo livello cui si aggiunge il costo del trasporto di secondo livello dagli altri nodi *feeder* appartenenti alla stessa macroarea da cui si chiede la raccolta del traffico dati.

- TIM (art. 7, comma 7, delibera n. 348/19/CONS) fornisce un servizio di trasporto di tipo *long distance* per la raccolta del traffico da nodi *feeder Ethernet* appartenenti a macroaree di raccolta differenti.
- TIM (art. 7, comma 8, delibera n. 348/19/CONS) offre il servizio *bitstream* di cui ai punti precedenti garantendo agli operatori la possibilità di definire la Classe di Servizio (CoS) di trasporto secondo quanto definito nelle offerte di riferimento *bitstream* approvate.
- TIM (art. 7, comma 9, delibera n. 348/19/CONS) fornisce, altresì, un servizio di accesso *bitstream* (su rete in rame e fibra ottica, indipendentemente dalla tecnologia trasmissiva sottostante) con consegna a livello IP.
- TIM (art. 7, comma 10, delibera n. 348/19/CONS), nella fornitura dei servizi *bitstream* su rete in rame e in fibra ottica, garantisce l'accesso a tutte le funzionalità tecniche disponibili nei propri apparati di rete in termini di possibilità di configurazione, di modifica della velocità di trasmissione, di sistemi di gestione ed interfacce di interconnessione e, in ogni caso, almeno a quelle impiegate per la fornitura dei propri servizi ai clienti finali.
- TIM (art. 7, comma 11, delibera n. 348/19/CONS) fornisce i servizi di accesso *bitstream* su rete in rame e in fibra ottica indipendentemente dalla finalità d'uso dell'operatore richiedente e con riferimento sia alle attivazioni che alle migrazioni delle linee.
- TIM (art. 7, comma 12, delibera n. 348/19/CONS) implementa le procedure come definite nelle pertinenti delibere, per quanto di propria competenza, necessarie al trasferimento dei clienti tra operatori, incluso TIM stessa, su rete in rame e in fibra ottica.

**Obblighi di trasparenza
(mercato n. 3b)**

7. TIM (art. 9, comma 2, delibera n. 348/19/CONS) ha l'obbligo di pubblicare un'Offerta di Riferimento (OR) con validità annuale per i servizi di accesso ***bitstream* rame e relativi servizi accessori**.
8. TIM (art. 9, comma 3, delibera n. 348/19/CONS) ha l'obbligo di pubblicare un'Offerta di Riferimento con validità annuale per i servizi di accesso ***bitstream* NGA e relativi servizi accessori**.
9. TIM (art. 9, comma 4, delibera n. 348/19/CONS) pubblica su base annuale, entro il 31 ottobre di ciascun anno, le Offerte di Riferimento per i servizi di cui ai precedenti punti 7 e 8 relative all'anno successivo, che l'Autorità provvede ad approvare con eventuali modifiche. L'Offerta approvata ha validità a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e gli effetti dell'approvazione, ove non diversamente previsto, decorrono da tale data anche retroattivamente rispetto alla data di approvazione dell'Offerta. A tal fine, nelle more dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento, TIM pratica le ultime condizioni di offerta approvate dall'Autorità.

10. Ciascuna Offerta di Riferimento contiene una descrizione delle condizioni tecnico-economiche e delle modalità di fornitura e ripristino dei servizi oggetto dell'Offerta di Riferimento, sufficientemente dettagliate e disaggregate (art. 9, comma 6, delibera n. 348/19/CONS).
11. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura e di riparazione dei guasti e dei degradi, per ciascuno dei servizi di cui ai precedenti punti 7 e 8, TIM predispone idonei *Service Level Agreement* (SLA), differenziati in SLA base e SLA *premium*, contenenti il dettaglio dei processi e dei tempi di *provisioning* e *assurance* per ciascun elemento dei servizi e degli *standard* di qualità adottati, corredati da corrispondenti congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali (art. 9, comma 7, delibera n. 348/19/CONS).
12. In caso di circostanze eccezionali, non prevedibili alla data della presentazione delle Offerte di Riferimento, TIM ha facoltà di introdurre modifiche delle condizioni tecniche e/o economiche di fornitura dei servizi e dei relativi servizi accessori, incluso nuovi profili di accesso. In tale caso, TIM è tenuta a comunicare per iscritto all'Autorità la proposta di modifica dell'offerta, unitamente alle motivazioni tecniche ed economiche nonché le giustificazioni comprovanti l'eccezionalità della circostanza e la non prevedibilità della stessa al momento della pubblicazione dell'OR. La variazione dell'offerta è soggetta ad approvazione con eventuali modifiche da parte dell'Autorità. La modifica di condizioni tecniche di fornitura deve essere comunicata da TIM sul proprio sito *web*, dopo l'approvazione dell'Autorità, almeno tre mesi prima dalla data di entrata in vigore. L'offerta deve essere tecnicamente disponibile almeno un mese prima dalla data di entrata in vigore. L'Autorità approva le nuove condizioni con provvedimento del Direttore competente una volta sentiti gli operatori i quali hanno 20 giorni lavorativi per fornire commenti. In caso di nuovi profili di accesso o di nuovi servizi, TIM potrà utilizzare gli stessi per la fornitura di servizi di accesso al dettaglio non prima di tre mesi dalla loro comunicazione sul proprio sito *web*. Le variazioni che riguardano le sole condizioni economiche sono comunicate all'Autorità per le verifiche di competenza. L'Autorità approva le nuove condizioni economiche con provvedimento del Direttore competente una volta sentiti gli operatori i quali hanno 20 giorni lavorativi per fornire commenti. Tali modifiche, laddove approvate, sono pubblicate sul sito *web* di TIM almeno trenta giorni prima della loro applicazione (art. 9, comma 8, delibera n. 348/19/CONS).
13. In corrispondenza ad ogni nuova offerta di riferimento TIM allega un documento che indica le modifiche rispetto all'offerta di riferimento dell'anno precedente (art. 9, comma 9, delibera n. 348/19/CONS).

**Obblighi di controllo dei prezzi
(mercato n. 3b)**

14. TIM (art. 12, comma 1, delibera n. 348/19/CONS), fatto salvo quanto disposto all'art. 17 della delibera n. 348/19/CONS (relativo alla differenziazione geografica degli obblighi di controllo dei prezzi), è soggetta, nel Resto d'Italia, all'obbligo di controllo dei prezzi per i servizi appartenenti al mercato n. 3b (escluso il servizio di accesso *bitstream* a livello di nodo remoto IP che resta fissato mediante libera

negoziiazione tra TIM e l'operatore richiedente) e per le relative prestazioni accessorie, sulla base del criterio dell'orientamento al costo come indicato al punto seguente.

15. L'obbligo di controllo dei prezzi, per gli anni 2019 e 2020, è declinato come segue (art. 12, comma 2, delibera n. 348/19/CONS):
- a. i canoni mensili, per gli anni 2019-2020, dei servizi di accesso (locale) e centrale alla rete in rame ed in fibra ottica sono orientati al costo e fissati sulla base della metodologia *Long Run Incremental Cost* di tipo *bottom up* (BU-LRIC), di cui all'Annesso 1 del Documento V della delibera n. 348/19/CONS;
 - b. tutti i contributi *una tantum* dei servizi *bitstream* (rame e NGA), ulteriori rispetto a quelli di attivazione, cambio operatore e disattivazione, quest'ultimi dipendenti dai contributi *una tantum* di attivazione/disattivazione dei servizi di accesso disaggregato, sono determinati, per gli anni 2019-2020, applicando annualmente un tasso di efficientamento del 2% a partire dai corrispondenti valori approvati per l'anno 2017 e confermati nel 2018;
 - c. il costo della manodopera per gli anni 2019 e 2020 è pari al valore stabilito per l'anno 2017 (44,29 €/h), e confermato nel 2018, ridotto, su base annuale, mediante l'applicazione di un tasso di efficientamento dell'1%;
 - d. i costi della banda *Ethernet* di I° livello sono differenziati per il trasporto dei servizi *bitstream* su rete in rame e su rete in fibra ottica e fibra ottica mista a rame a partire dal 2021. I costi della banda *Ethernet* per gli anni 2019-2020 (per il trasporto del traffico dati *bitstream* sia su rame sia NGA) sono determinati sulla base dell'orientamento al costo mediante un modello *bottom up* che tiene conto, in relazione alla domanda, dell'andamento del traffico medio dati per cliente e del numero di linee a banda larga e ultralarga nell'anno precedente a quello di riferimento;
 - e. i valori del WACC e del *risk premium* per gli anni 2019 e 2020 sono calcolati secondo la metodologia descritta, rispettivamente, nell'Annesso 2 e dell'Annesso 7 del Documento V della delibera n. 348/19/CONS. Per gli anni 2019 e 2020 il valore del WACC è pari a 8,64% ed il valore del *risk premium* è pari a 3,2% per gli investimenti in reti FTTH ed a 0% per gli investimenti in reti FTTC.
16. Nella **Tabella 1** che segue sono riepilogate le condizioni economiche stabilite dalla delibera n. 348/19/CONS (articolo 47) in relazione ai canoni (di accesso e banda *Ethernet*) dei servizi *bitstream* per gli anni 2019 e 2020.

Servizio	2019	2020
Bitstream shared (€/mese/linea)	4,35	4,43
Bitstream naked (€/mese/linea)	12,45	12,58
Bitstream simmetrico (€/mese/linea)	23,76	24,04
Banda Ethernet (rame e NGA) I° livello CoS 0 (€/anno/Mbps)	33,37	27,09
Banda Ethernet (rame e NGA) II° livello CoS 0 (€/anno/Mbps)	11,52	9,35

Tabella 1: Canoni dei servizi *bitstream* 2019-2020 di cui alla delibera n. 348/19/CONS

Differenziazione geografica degli obblighi di controllo dei prezzi nei mercati (3a) e 3b del Resto d'Italia

17. Con delibera n. 348/19/CONS (articolo 17) l'Autorità ha introdotto nei *Comuni contendibili* (Aree A) del Resto d'Italia una differenziazione geografica dell'obbligo di controllo dei prezzi imposto a TIM.
18. La lista dei *Comuni contendibili* (Aree A) relativa al primo anno di validità del provvedimento è riportata nel Documento III della delibera n. 348/19/CONS. L'Autorità aggiorna ogni dodici mesi la lista dei Comuni contendibili (art. 17, comma 2, delibera n. 348/19/CONS).
19. Nei Comuni *contendibili* (Aree A) TIM (art. 17, comma 3, delibera n. 348/19/CONS) non è soggetta all'obbligo del rispetto del criterio dell'orientamento al costo per la fissazione dei canoni e dei contributi *una tantum* dei servizi di accesso centrale all'ingrosso (*bitstream*) venduti su rete in rame (FTTE), in fibra ottica (FTTH) e su rete mista (FTTC/FTTB).
20. I canoni dei servizi del mercato 3a sono fissati sulla base del modello BULRIC di cui all'Annesso 1 al Documento V della delibera n. 348/19/CONS, fatto salvo quanto previsto ai successivi punti 22, 23 e 24 (art. 17, comma 4, delibera n. 348/19/CONS).
21. I prezzi (canoni e contributi *una tantum*) di tutti i servizi di accesso centrale sono fissati nel rispetto dei principi di equità e ragionevolezza (art. 17, comma 5, delibera n. 348/19/CONS).
22. A far data dal 1° gennaio 2021, ove l'Autorità abbia verificato, con proprio provvedimento, la presenza di adeguati livelli di concorrenza nel mercato 3a e il raggiungimento, nel 2020, del prestabilito livello di adozione (*take up*) da parte dei consumatori dei servizi di accesso a banda ultralarga forniti su reti ad altissima capacità (VHC) rispetto alle linee *retail* a banda larga a livello nazionale, TIM potrà comunicare all'Autorità, entro trenta giorni dalla data di adozione, una proposta di prezzi VULA nelle aree competitive, la cui esecutività è condizionata all'approvazione da parte dell'Autorità (art. 17, comma 6, delibera n. 348/19/CONS).

23. L'Autorità definisce, con proprio provvedimento, entro il 31/12/2019, i livelli minimi attesi di *take up* di cui al precedente punto 22 in linea con gli obiettivi stabiliti nella Comunicazione della Commissione sulla Gigabit Society, nonché le modalità di verifica del prezzo (art. 17, comma 7, delibera n. 348/19/CONS).
24. I prezzi dei servizi *bitstream* già attivati alla data di pubblicazione della delibera n. 348/19/CONS restano pari ai valori regolamentati per 12 mesi dalla pubblicazione del provvedimento (art. 17, comma 8, delibera n. 348/19/CONS).

Revoca degli obblighi previgenti nel mercato 3b del Resto d'Italia

25. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, della delibera n. 348/19/CONS, è revocato l'obbligo per TIM di fornire i seguenti servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa:
 - i. il servizio *bitstream* ATM, simmetrico e asimmetrico, fatte salve le centrali dove non c'è copertura *Ethernet*; TIM è comunque obbligata a continuare la fornitura delle linee *bitstream* ATM già attivate alla data di pubblicazione della delibera n. 348/19/CONS per tutto il *periodo di migrazione* di cui al successivo punto 26.
26. Gli accessi attivi alla data di pubblicazione della delibera n. 348/19/CONS, per i servizi di cui al precedente punto 25, sono soggetti all'obbligo di fornitura e ai prezzi approvati dall'Autorità ai sensi dell'art. 45 per tutto il *periodo di migrazione* che decorre dalla pubblicazione della delibera n. 348/19/CONS e cessa 12 mesi dopo. Resta salva la facoltà, per TIM, al termine del *periodo di migrazione*, di continuare ad offrire tali servizi su base negoziale (art. 18, comma 2, delibera n. 348/19/CONS).

SLA e Penali

27. Ai sensi dell'art. 54, comma 2, della delibera n. 348/19/CONS, le modifiche apportate agli SLA ed alle relative Penali di cui all'Annesso 3 del Documento V della delibera n. 348/19/CONS entrano in vigore decorsi 60 giorni dalla pubblicazione della suddetta delibera.

I.2 Ambito di applicazione e decorrenza del presente procedimento

28. La valutazione delle offerte di riferimento per i servizi di accesso di cui al mercato n. 3b (***bitstream rame e NGA***), relative agli anni 2019 e 2020, di cui al presente procedimento, riguarda gli aspetti di carattere tecnico e procedurale oltre che le condizioni economiche dei servizi soggetti a orientamento al costo e non già definiti nell'ambito dell'analisi mercato, quali:
 - i contributi *una tantum* di attivazione, cambio operatore e disattivazione, dei servizi *bitstream* dipendenti dai contributi *una tantum* di attivazione/disattivazione dei servizi di accesso disaggregato.
29. Per le restanti condizioni economiche, nell'ambito del presente procedimento occorre altresì procedere alla verifica di quanto relativamente disposto dalla delibera n. 348/19/CONS. In particolare, occorre verificare che:
 - ✓ i canoni dei servizi di accesso di cui al mercato n. 3b, relativi agli anni 2019 e 2020, validi nel Resto d'Italia (fatta eccezione per i Comuni contendibili),

sono pari a quanto definito all' articolo 47 della delibera n. 348/19/CONS (vedasi precedente punto 16)³;

- ✓ tutti i contributi *una tantum* dei servizi *bitstream* (rame e NGA) ulteriori rispetto a quelli di cui al punto precedente, sono determinati, per gli anni 2019-2020, applicando annualmente un tasso di efficientamento del 2% a partire dai corrispondenti valori approvati per l'anno 2017 e confermati nel 2018;
- ✓ il costo della manodopera per gli anni 2019-2020 è pari al valore stabilito per l'anno 2017, e confermato nel 2018, ridotto, su base annuale, mediante l'applicazione di un tasso di efficientamento dell'1%;
- ✓ i costi della banda *Ethernet* per gli anni 2019-2020 (per il trasporto del traffico dati *bitstream* sia su rame sia NGA) sono pari a quanto definito nell'ambito della delibera n. 348/19/CONS (art. 47, comma 4).

30. Le condizioni economiche dei servizi di accesso di cui al mercato n. 3b (***bitstream rame e NGA***), relative agli anni 2019 e 2020, valide nel Resto d'Italia (fatta eccezione per i Comuni Contendibili), come approvate dal presente provvedimento, decorrono, salvo dove diversamente specificato, rispettivamente dal 1° gennaio 2019 e dal 1° gennaio 2020, secondo quanto previsto all'art. 9, comma 4, della delibera n. 348/19/CONS.

II. LE OFFERTE DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA PER I SERVIZI **BITSTREAM SU RETE IN RAME PER GLI ANNI 2019 E 2020**

Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 195/19/CIR

31. In data 22 ottobre 2019 Telecom Italia ha pubblicato, ai sensi dell'articolo 9 della delibera n. 348/19/CONS, le offerte di riferimento per i servizi *bitstream* rame per gli anni 2019 e 2020. In data 18 novembre 2019 Telecom Italia ha altresì pubblicato la versione di tali offerte dove sono indicate le modifiche rispetto all'Offerta di Riferimento 2018.
32. Si riportano, di seguito, le preliminari verifiche e approfondimenti dell'Autorità di cui all'allegato B (documento di consultazione) della delibera n. 195/19/CIR.

Canoni d'accesso bitstream rame

33. Nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 195/19/CIR, si rilevava che Telecom Italia ha riportato i seguenti canoni di accesso *bitstream* per gli anni 2019-2020 che **risultano essere in linea a quanto stabilito con delibera n. 348/19/CONS**:
- *bitstream shared*: **4,35 €/mese** per il 2019, **4,43 €/mese** per il 2020;
 - *bitstream naked*: **12,45 €/mese** per il 2019, **12,58 €/mese** per il 2020;

³ Nel comune di Milano Telecom Italia è tenuta a praticare per gli accessi già attivi alla data dell'8 agosto 2019 le condizioni economiche di cui alle offerte di riferimento 2019 e 2020 (fino al 7 agosto 2020).

- *bitstream simmetrico* (2 Mbps): **23,76 €/mese** per il 2019, **24,04 €/mese** per il 2020.
34. Anche i canoni dei servizi di cui all'art. 47, commi 9-11, della delibera n. 348/19/CONS, risultano essere, per gli anni 2019 e 2020, in linea a quanto previsto dallo stesso art. 47, commi 9-11, della delibera n. 348/19/CONS.

Canoni della banda Ethernet per i servizi bitstream rame

35. Nel documento di consultazione di cui alla delibera n. 195/19/CIR si rilevava, altresì, che Telecom Italia ha riportato i seguenti canoni della banda di *backhaul bitstream ethernet* rame (di primo e secondo livello) per gli anni 2019-2020 che **risultano essere in linea a quanto stabilito con delibera n. 348/19/CONS** (art. 47, comma 4).

€/anno/Mbps	2019		2020	
	I° livello	II° livello	I° livello	II° livello
CoS=0	€ 33,37	€ 11,52	€ 27,09	€ 9,35
CoS=1	€ 38,14	€ 13,49	€ 30,97	€ 10,95
CoS=2	€ 39,78	€ 14,43	€ 32,30	€ 11,71
CoS=3	€ 41,42	€ 15,37	€ 33,63	€ 12,48
CoS=5	€ 45,57	€ 16,91	€ 37,00	€ 13,73
CoS=6	€ 41,42	€ 15,37	€ 33,63	€ 12,48

Tabella 2: Canoni 2019-2020 della banda di *backhaul Ethernet* rame di cui alla delibera n. 348/19/CONS

Contributi una tantum di attivazione, cambio operatore e disattivazione, dei servizi bitstream rame

➤ ***Premessa***

36. Nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 195/19/CIR, si richiamava che i contributi UT di attivazione dei servizi *bitstream* rame asimmetrici constano, in linea a quanto indicato con delibera n. 78/17/CONS, di due componenti:
- una componente “fisica” che si riferisce alle attività operative necessarie per l'attivazione della linea ed equivale ai costi approvati per i contributi di attivazione dei servizi di accesso disaggregato;

- o una componente “logica” che consta delle attività di configurazione degli elementi tipici del servizio *bitstream* quali configurazione del *modem/porta*, configurazione del VC/VLAN⁴ e qualificazione⁵.

37. I contributi UT di disattivazione dei servizi *bitstream* rame asimmetrici sono allineati a quelli relativi ai servizi di accesso disaggregato.

38. I contributi *una tantum* di attivazione degli accessi *bitstream* simmetrici *Ethernet* per l’anno 2018 sono pari alle corrispondenti condizioni economiche approvate nel 2017, alla luce della conferma nel 2018 dei capitolati con le imprese di rete, fatta salva la rivalutazione per il 2018 della componente di costo di configurazione “logica” del servizio. Mentre, i contributi *una tantum* di disattivazione degli accessi *bitstream* simmetrici *Ethernet* per l’anno 2018 sono stati determinati, analogamente a quanto svolto per l’anno 2017, sulla base del modello *bottom up* dei contributi di disattivazione ULL tenendo tuttavia conto del numero medio di coppie necessarie per gli accessi simmetrici.

➤ **Proposta di TIM per gli anni 2019 e 2020**

39. Nella **Tabella 3** che segue sono riportate le condizioni economiche dei contributi *una tantum* di attivazione, cambio operatore, disattivazione, dei servizi *bitstream Ethernet* rame formulate da Telecom Italia per gli anni 2019-2020.

	AGCOM 2018	TIM 2019	TIM 2019 vs 2018	TIM 2020	TIM 2020 vs TIM 2019
Accessi BS asimmetrici					
Attivazione ex-novo di un accesso ADSL condiviso	€ 26,61	26,87 €	1,0%	26,85 €	-0,1%
Attivazione ex-novo di un accesso ADSL naked (*)	€ 58,84	99,07 €	68,4%	98,90 €	-0,2%
Attivazione ADSL condiviso e naked a seguito del cambio dell’Operatore di accesso	€ 15,88	15,98 €	0,6%	15,95 €	-0,2%
Cessazione accesso asimmetrico condiviso e naked	€ 8,70	8,66 €	-0,5%	8,61 €	-0,6%
Accessi BS simmetrici Ethernet					
Attivazione 2 Mbit/s	€ 126,34	123,81 €	-2,0%	121,33 €	-2,00%
Attivazione 4 Mbit/s	€ 186,74	183,01 €	-2,0%	179,35 €	-2,00%

⁴ L’Autorità, con delibera n. 100/19/CIR, ha ritenuto opportuno efficientare (riducendo le tempistiche medie di svolgimento delle pertinenti attività da 7 minuti a 2 minuti) le componenti costo di configurazione “logica” (configurazione modem/porta e configurazione VC/VLAN) funzionali all’attivazione di una linea *bitstream* rame (asimmetrici e simmetrici) e VULA (FTTC e FTTH). Conseguentemente, l’Autorità ha altresì ritenuto che TIM dovesse riformulare anche le condizioni economiche per l’anno 2018 del *contributo di variazione di configurazione dell’accesso* che è determinato con analoga metodologia (5,97 € nel 2018).

⁵ Con delibera n. 100/19/CIR l’Autorità ha ritenuto che, anche per i servizi di accesso *bitstream naked* (LNA), acquistati a partire dalla pubblicazione della suddetta delibera (avvenuta il 2 agosto 2019), la qualificazione (il cui costo per l’anno 2018 è pari a 7,38 €) può essere considerata come prestazione opzionale.

Attivazione 6 Mbit/s	€ 176,63	173,10 €	-2,0%	169,64 €	-2,00%
Attivazione 8 Mbit/s	€ 292,39	286,54 €	-2,0%	280,81 €	-2,00%
Attivazione 10 Mbit/s	€ 209,77	205,57 €	-2,0%	201,46 €	-2,00%
Accessi BS simmetrici Ethernet					
Disattivazione 2 Mbit/s	10,41 €	24,82 €	138,3%	24,47 €	-1,41%
Disattivazione 4 Mbit/s	15,50 €	29,81 €	92,4%	29,36 €	-1,51%
Disattivazione 6 Mbit/s	20,58 €	34,79 €	69,1%	34,24 €	-1,58%
Disattivazione 8 Mbit/s	25,66 €	39,77 €	55,0%	39,12 €	-1,63%
Disattivazione 10 Mbit/s	30,75 €	44,76 €	45,6%	44,01 €	-1,68%

Tabella 3: Condizioni economiche 2019-2020 proposte da TIM per i contributi *una tantum* (attivazione, cambio operatore, disattivazione) *bitstream Ethernet* rame

(*) A partire dalla pubblicazione della delibera n. 100/19/CIR (2 agosto 2019), nel caso in cui l'OAO non richieda la qualificazione, al contributo andranno sottratti, secondo la proposta di TIM, 7,31 € per l'anno 2019 e 7,24 € per il 2020.

➤ **Considerazioni di TIM alla base della propria proposta per gli anni 2019 e 2020**

40. Al riguardo, nel corso delle attività preistruttorie, Telecom Italia ha fornito le seguenti indicazioni di dettaglio.

Accesso asimmetrico su linea condivisa (OR 2019)

Attivazione <i>ex-novo</i> di un accesso ADSL condiviso	Euro	minuti
Gestione ordine	4,49	-
Attivazione di una coppia in rame (ULL LA)	19,46	-
Configurazione del modem	1,46	2
Configurazione del VC	1,46	2
TOTALE	26,87	

costo orario manodopera (Euro/ora)	43,85
gestione ordine (Euro)	4,49
contributo impianto fornitura servizio ULL LA (Euro)	24,40

Accesso asimmetrico su linea condivisa (OR 2020)

Attivazione <i>ex-novo</i> di un accesso ADSL condiviso	Euro	minuti
Gestione ordine	4,49	-
Attivazione di una coppia in rame (ULL LA)	19,46	-
Configurazione del modem	1,45	2
Configurazione del VC	1,45	2
TOTALE	26,85	

costo orario manodopera (Euro/ora)	43,41
gestione ordine (Euro)	4,49
contributo impianto fornitura servizio ULL LA (Euro)	24,40

Accesso asimmetrico su linea dedicata (Naked) (OR 2019)

Attivazione <i>ex-novo</i> di un accesso ADSL naked	Euro	minuti
Gestione ordine	4,49	-
Qualificazione	7,31	10
Collaudo in sede cliente	7,31	10
Attivazione di una coppia in rame (ULL LNA)	77,04	-
Configurazione del modem	1,46	2
Configurazione del VC	1,46	2
TOTALE	99,07	

costo orario manodopera (Euro/ora)	43,85
gestione ordine (Euro)	4,49
contributo impianto fornitura servizio ULL LNA (Euro)	81,98

Accesso asimmetrico su linea dedicata (Naked) (OR 2020)

Attivazione <i>ex-novo</i> di un accesso ADSL naked	Euro	minuti
Gestione ordine	4,49	-
Qualificazione	7,24	10
Collaudo in sede cliente	7,24	10
Attivazione di una coppia in rame (ULL LNA)	77,04	-
Configurazione del modem	1,45	2
Configurazione del VC	1,45	2
TOTALE	98,90	

costo orario manodopera (Euro/ora)	43,41
gestione ordine (Euro)	4,49
contributo impianto fornitura servizio ULL LNA (Euro)	81,98

Al riguardo TIM ha evidenziato che, per l'attivazione *ex-novo* di un accesso ADSL *naked*, deve essere riconosciuta anche l'attività tecnica di collaudo. Ciò in quanto il servizio di accesso ADSL *naked* è fornito solo a seguito dell'esito positivo del collaudo, che è una attività tecnica – sottolinea TIM - imprescindibile per il buon funzionamento del servizio stesso. Pertanto, nel contributo di attivazione *ex-novo* di un accesso ADSL *naked* è stata inserita la voce “collaudo in sede cliente” pari a 10 minuti, in analogia a quanto previsto dall'Autorità per il *Test 1* (che non è opzionale) degli accessi FTTCab.



ADSL a seguito del cambio dell'Operatore di accesso (OR 2019)		Euro
Gestione ordine		4,49
<i>Caso A (senza permuta): solo configurazione del modem e del VC</i>		2,92 56,00%
<i>Caso B (con permuta): attivazione di un accesso bitstream condiviso</i>		22,38 44,00%
Media pesata dei casi A e B		11,49
TOTALE		15,98

ADSL a seguito del cambio dell'Operatore di accesso (OR 2020)		Euro
Gestione ordine		4,49
<i>Caso A (senza permuta): solo configurazione del modem e del VC</i>		2,89 56,00%
<i>Caso B (con permuta): attivazione di un accesso bitstream condiviso</i>		22,36 44,00%
Media pesata dei casi A e B		11,46
TOTALE		15,95

Cessazione accesso asimmetrico ADSL (OR 2019)		Euro
TOTALE		8,66 disattivazione ULL

Cessazione accesso asimmetrico ADSL (OR 2020)		Euro
TOTALE		8,61 disattivazione ULL

Attivazione accesso simmetrico Ethernet	OR 2018 (Euro)	2019vs2018	OR 2019 (Euro)	2020vs2019	OR 2020 (Euro)
2 Mbit/s	126,34	-2%	123,81	-2%	121,33
4 Mbit/s	186,74	-2%	183,01	-2%	179,35
6 Mbit/s	176,63	-2%	173,10	-2%	169,64
8 Mbit/s	292,39	-2%	286,54	-2%	280,81
10 Mbit/s	209,77	-2%	205,57	-2%	201,46

Disattivazione accesso simmetrico Ethernet	OR 2018 (Euro)	2019vs2018	OR 2019 (Euro)	2020vs2019	OR 2020 (Euro)
2 Mbit/s	10,41	-2%	10,20	-2%	10,00
Recupero modem presso sede cliente (20 min)			14,62		14,47
Totale			24,82		24,47
4 Mbit/s	15,50	-2%	15,19	-2%	14,89
Recupero modem presso sede cliente (20 min)			14,62		14,47
Totale			29,81		29,36
6 Mbit/s	20,58	-2%	20,17	-2%	19,77
Recupero modem presso sede cliente (20 min)			14,62		14,47
Totale			34,79		34,24
8 Mbit/s	25,66	-2%	25,15	-2%	24,65
Recupero modem presso sede cliente (20 min)			14,62		14,47
Totale			39,77		39,12

10 Mbit/s	30,75	-2%	30,14	-2%	29,54
Recupero modem presso sede cliente (20 min)			14,62		14,47
Totale			44,76		44,01

Al riguardo, nel corso delle attività preistruttorie, TIM ha evidenziato che per la cessazione degli accessi simmetrici con *modem* fornito da TIM, è necessario effettuare le seguenti attività aggiuntive:

- la Policy di Contatto per appuntamento con il referente dell'Operatore oppure direttamente con il cliente finale;
- lo spostamento del tecnico per recarsi, nella data e fascia oraria concordata, presso la sede del cliente finale per ritirare l'apparato in sede cliente.

➤ ***Le preliminari considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 195/19/CIR***

41. Nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 195/19/CIR, l'Autorità osservava *inter alia* un sensibile aumento del contributo *una tantum* di attivazione *ex-novo* di un accesso ADSL *naked* che, secondo la proposta di TIM, aumenta dal 2018 al 2019 del 68,4% (da 58,84 € a 99,07 €). Tale aumento, oltre all'introduzione della componente di costo relativa al collaudo in sede cliente, è principalmente dovuto all'aumento proposto da TIM per l'anno 2019 per il contributo di *input* relativo all'attivazione ULL LNA (che passa da 48,51 € nel 2018 a 81,53 € secondo la proposta di TIM per l'anno 2019). Ciò premesso l'Autorità, fatte salve le considerazioni conclusive che si è riservata di svolgere agli esiti della presente consultazione pubblica, rimandava alle proprie considerazioni di cui al punto 34 dell'allegato B alla delibera n. 193/19/CIR.

I restanti contributi una tantum per i servizi bitstream

42. Nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 195/19/CIR, si rilevava, altresì, che i contributi *una tantum* ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente punto 39 (ad esempio quelli relativi alle VLAN, alla variazione di configurazione fisica dell'accesso, quarto referente, pre-qualificazione), sono stati formulati da Telecom Italia, per gli anni 2019-2020, **applicando correttamente un tasso di efficientamento annuale del 2%** a partire dai corrispondenti valori approvati per il 2018. Per il contributo di intervento a vuoto in *provisioning* (*on-field* e *on-call*), TIM ha proposto un prezzo, per gli anni 2019-2020, di 4,49 € (a fronte del medesimo valore di 4,49 € approvato per il 2018), allineato al costo di gestione ordine. Si rilevava, altresì, che in relazione al contributo di ripristino borchia Telecom Italia ha previsto un importo pari a quello dello IAV di *assurance on field* (68,73 € nel 2019, 67,36 € nel 2020) a fronte di 62,74 € approvato per il 2018.
43. Nel documento di consultazione di cui alla delibera n. 195/19/CIR si richiamava, inoltre, che con delibera n. 100/19/CIR l'Autorità ha ritenuto che TIM debba prevedere (nell'ambito dell'OR *bitstream rame* e NGA) per il 2019 (a partire dalla pubblicazione della stessa delibera avvenuta il 2 agosto 2019) delle ulteriori fasce di contributo massivo di attivazione (o variazione o disattivazione) di più VLAN

affendenti ad una macroarea *ethernet*, fino, quantomeno, a blocchi di 100 VLAN. Al riguardo, TIM ha proposto:

- per blocchi da almeno 50 VLAN, un contributo *una tantum* pari a 531,75 euro dal 02/08 al 31/12/2019, 521,12 euro dal 01/01 al 31/12/2020;
- per blocchi da almeno 100 VLAN, un contributo *una tantum* pari a 1.030,94 euro dal 02/08 al 31/12/2019, 1.010,33 euro dal 01/01 al 31/12/2020.

44. A tale ultimo riguardo, nel corso delle attività preistruttorie, TIM ha riportato le seguenti indicazioni di dettaglio.

Blocco	sconto	OR 2018	2019vs2018	OR 2019	2020vs2019	OR 2020
da 10 VLAN		110,73	-2%	108,52	-2%	106,35
da almeno 50 VLAN	-2%			531,75		521,12
da almeno 100 VLAN	-5%			1.030,94		1.010,33

TIM ha evidenziato, in particolare, di aver introdotto le percentuali di “sconto” del 2% e del 5% al sol fine di dare seguito alla richiesta dell’Autorità di cui al punto D.26 della delibera n. 100/19/CIR di prevedere per il 2019 (a partire dal 2 agosto 2019) ulteriori fasce di contributo massivo fino a blocchi di 100 con una conseguente riduzione del costo unitario.

TIM, nel richiamare quanto dalla stessa rappresentato e riportato al punto D.19 della medesima delibera, evidenzia che “*la gestione di N ordini di attivazione di VLAN, riguarda N oggetti tecnici (le “VLAN”), completamente distinti e separati, privi di componenti comuni che possano giustificare una sinergia nella lavorazione*”. Pertanto, TIM ribadisce che alla suddetta previsione dell’Autorità non corrisponde una effettiva economia di scala che possa giustificare una riduzione del prezzo. Al contrario, ordini a blocchi su un numero elevato di VLAN disottimizzano il processo di *delivery* e incentivano l’OAO ad inviare richieste a *burst* per il solo beneficio economico.

Inoltre, TIM ha fatto presente che in ottica di reale orientamento al costo, nel caso di lotti da 50 o 100 VLAN al giorno (che richiedono sempre una pianificazione progettuale concordata con l’OAO dal momento che si supera il limite di 50 VLAN/week previsto da OR per il rispetto dei tempi di SLA), a ristoro dei costi operativi sostenuti da TIM per la gestione dei Progetti con lotti di VLAN, andrebbe aggiunto un contributo di *set up* (almeno 480,00 Euro) per ogni Progetto calcolato sulla base delle seguenti attività:

- accoglienza della richiesta di OAO, pre-verifiche e riscontri verso OAO con comunicazione del codice progetto e archiviazione dei dati anche ai fini di successivi riscontri su SLA/penali (rispetto del piano concordato);
- definizione del piano temporale che tiene conto delle richieste concorrenti di più OAO e della capacità produttiva complessiva;
- fatturazione specifica per la valorizzazione degli importi “agevolati”; tale attività non può essere automatizzata in quanto ogni OAO inserisce gli ordini delle VLAN in *self provisioning* e quindi necessita una validazione *ex post* (es.

estrazioni specifiche sui sistemi) per verificare la corrispondenza tra gli ordini effettivamente inviati da OAO con il codice progetto assegnato e quanto concordato nella pianificazione diversa per ogni OAO, ai fini del corretto *billing* (es. ordini di almeno 50 VLAN con stessa DRO e stessa Macro Area).

Kit di consegna Ethernet

45. TIM ha previsto, ai sensi dell'art. 47, comma 7, della delibera n. 348/19/CONS, relativamente ai contributi *una tantum* e canoni mensili dei *kit* di consegna *Ethernet* (porte e apparati di terminazione) per i servizi *bitstream* rame al nodo *parent/distant* per gli anni 2019 e 2020 (sez. 22.8, OR BS rame 2019-2020), ferme restando le promozioni di cui alla delibera n. 158/11/CIR e n. 41/16/CIR, le corrispondenti condizioni economiche approvate nel 2017 (e 2018).

Comuni Contendibili

46. Nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 195/19/CIR, si richiamava che nei Comuni Contendibili⁶ Telecom Italia non è soggetta all'obbligo del rispetto del criterio dell'orientamento al costo per i canoni e i contributi *una tantum* dei servizi *Bitstream* rame. I prezzi (canoni e contributi *una tantum*) di tutti i servizi di accesso centrale sono fissati nel rispetto dei principi di equità e ragionevolezza.
47. Al riguardo, TIM si è riservata di integrare le Offerte di Riferimento 2019 e 2020, mediante la pubblicazione di apposite *news*, sul proprio portale *wholesale*, ove indicare le condizioni economiche ("Prezzi Geografici") omogenee all'interno di un medesimo Comune Contendibile. Nelle more del varo del nuovo listino con "Prezzi Geografici" TIM applica le "Condizioni Standard CC" (ovvero le condizioni economiche applicate nel Resto d'Italia come disciplinate dalle offerte di riferimento).

ADSL naked "dinamico"

48. Nella sez. 18.1.9.2 dell'OR 2019-2020 TIM ha riportato le condizioni economiche (qui riproposte) del servizio di accesso *bitstream Ethernet ADSL naked* cd. "dinamico" che, ai sensi di quanto previsto dalla delibera n. 87/18/CIR (punto D.74), sono fissate in logica *retail minus* con un *minus* non inferiore al 30%.

⁶ Comuni in cui si registrano contemporaneamente le seguenti condizioni: i) presenza di almeno due operatori alternativi a TIM con reti NGA pronte, o comunque adatte, per la vendita *wholesale* (ready to service), senza necessità di particolari interventi di realizzazione per attivare il cliente, con una copertura delle sedi cliente (da parte della singola rete) $\geq 60\%$ ed in cui la copertura complessiva delle sedi cliente (da parte delle due reti) risulta essere $> 75\%$, ii) quota di mercato *retail NGA* di TIM $\leq 40\%$; iii) quota *wholesale* degli accessi attivi NGA di TIM $< 80\%$.

	dal 01/01 al 31/12/2019	dal 01/01 al 31/12/2020
Offerta wholesale Dynamic ADSL	Importi in Euro (IVA esclusa)	Importi in Euro (IVA esclusa)
Ricariche disponibili per ADSL ETHERNET NAKED fino a 20/1 Mbit/s (*):		
- 28 x 24 ore	20,78	20,78
- 7 x 24 ore	6,59	6,59
- 2 x 24 ore	2,87	2,87
Contributo di attivazione della linea di accesso	0,00	In promozione gratuita
Altri contributi	Come da OR	Come da OR

(*) Al fine di prevenire fenomeni di preemption o comunque evitare di avere clienti finali che occupino risorse senza utilizzare il servizio, è prevista la presenza di un canone mensile per l'accesso ADSL Ethernet naked "Dinamico", pari a:

- 2,87 Euro (i.e.) (dal 01/01 al 31/12/2019),
- 2,87 Euro (i.e.) (dal 01/01 al 31/12/2020),

il cui importo viene scalato dalle ricariche che l'OAO chiede di far attivare in quel mese.

Ciò premesso, nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 195/19/CIR, si richiedeva agli operatori di fornire propri commenti e considerazioni in merito a quanto sopra riportato in relazione alle offerte di riferimento di TIM per i servizi *bitstream* rame per gli anni 2019 e 2020, oltre che su eventuali altre tematiche di interesse relativamente alle suddette offerte di riferimento.

Le considerazioni degli operatori sugli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 195/19/CIR

➤ ***Le osservazioni degli OAO***

Aspetti generali

D.1 Gli OAO, analogamente a quanto rappresentato nell'ambito delle consultazioni pubbliche di cui alle delibere n. 193/19/CIR e n. 194/19/CIR, ribadiscono che i documenti pubblicati da TIM relativi alle OR 2019-2020 con l'indicazione delle differenze rispetto alle OR 2018, pur costituendo un primo elemento utile all'analisi delle proposte di TIM, non costituiscono ancora il pieno adempimento a quanto previsto all'art. 9, comma 9, della delibera n. 348/19/CONS. Manca infatti l'indicazione - sottolineano gli OAO - in un documento separato delle motivazioni, punto per punto, che hanno spinto TIM a proporre le modifiche delle OR, o riformulazioni di parti di esse, rispetto all'ultima versione approvata dall'Autorità.

Canoni della banda Ethernet

D.2 Gli OAO richiedono una sensibile riduzione del canone 2019-2020 della banda *bitstream Ethernet* rame e NGA, alla luce di un aumento significativo dei volumi rispetto alla stima dei consumi di traffico di cui alla delibera n. 348/19/CONS. Alcuni OAO evidenziano, in particolare, che a fronte dei valori medi considerati dall'Autorità per il 2019, pari a 518 kbps per accessi xDSL e 752 kbps per quelli NGA, si registrano già dal 2019 consumi per accessi xDSL superiori a 750 kbps e consumi NGA (accessi FFTx) superiori a 1,3 Gbps. Secondo tali OAO, lo scostamento tra le stime di crescita previste dall'Autorità nel modello BU-LRIC e i dati a consuntivo aumenta ancora di più sulla base dei dati di traffico dei primi

mesi del 2020, anche luce della recente emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 che ha portato ad un incremento notevole del traffico dati.

Canoni della banda ATM

D.3 Alcuni OAO richiedono una riduzione, per gli anni 2019-2020, della banda ATM *flat* almeno pari a quella prevista per la banda *Ethernet* (-60% circa rispetto ai prezzi validi nel 2017-2018). Analoghe riduzioni dovrebbero essere applicate, secondo tali OAO, per la banda ATM a consumo i cui prezzi sono costanti dal 2012.

Contributi una tantum di attivazione, cambio operatore e disattivazione, dei servizi bitstream rame

D.4 Gli OAO, nel rimandare a quanto rappresentato in relazione ai contributi *una tantum* di *input* dei servizi di accesso disaggregato 2019-2020, con specifico riferimento alle specifiche componenti di costo dei servizi *bitstream* rame, evidenziano quanto segue.

D.5 *Attivazione ex-novo bitstream naked*. Gli OAO, nel richiamare che TIM ha introdotto nell'ambito dei costi di attivazione *ex-novo* del *bitstream naked* 2019-2020 l'attività di collaudo in sede cliente, mai prevista precedentemente, evidenziano che la stessa delibera n. 100/19/CIR (punto D.24) esclude esplicitamente la presenza di un collaudo sul *bitstream rame*: "...*differentemente da quanto avviene per i servizi bitstream rame, (nel caso del VULA FTTC) viene svolta anche una specifica attività di collaudo della linea (in particolare il cosiddetto Test 1)...* Nel *bitstream rame*, viceversa, in assenza della qualificazione e non sussistendo uno specifico collaudo della linea dati, l'operatore finirebbe per non avere alcun tipo di garanzia per il buon funzionamento del servizio". Si richiede, pertanto, di non aggiungere - come richiesto da TIM - la voce di costo relativa al collaudo in sede cliente nell'ambito del contributo di attivazione *ex-novo* del *bitstream naked* per gli anni 2019-2020.

D.6 Analogamente a quanto rappresentato in relazione ai contributi *una tantum* di attivazione VULA (consultazione pubblica di cui alla delibera n. 194/19/CIR), alcuni OAO evidenziano che le attività di *configurazione del modem* e *configurazione VC/VLAN*, nonostante siano state efficientate dall'Autorità con delibera n. 100/19/CIR e poste equivalenti a 2 minuti di manodopera, debbano essere ulteriormente efficientate. Tali OAO ribadiscono, in particolare, che sulla base delle evidenze provenienti dai propri sistemi per attività analoghe, gli scarti, nel caso di *configurazione del modem*, sono dell'ordine dell'1% (il che comporta un tempo medio di attività per ordine pari a 0,2 minuti), mentre nel caso di *configurazione VLAN* non risultano scarti e, quindi, attività manuali da svolgere.

D.7 Alcuni OAO evidenziano che le componenti di costo incluse nei contributi *una tantum* di attivazione *bitstream* rame, ulteriori rispetto ai contributi di *input* di attivazione ULL, devono essere ridotti, ai sensi della delibera n. 348/19/CONS, del 2% annuo per quanto riguarda le tempistiche e 1% per quanto riguarda il costo della manodopera.

I restanti contributi una tantum per i servizi bitstream

- D.8 Alcuni OAO, nel richiamare quanto rappresentato nell'ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 193/19/CIR circa i servizi di accesso disaggregato, ribadiscono che i "restanti" contributi *una tantum* debbano essere determinati per gli anni 2019-2020 applicando, secondo quanto previsto dalla delibera n. 348/19/CONS, un tasso annuale di efficientamento del 2% a partire dai corrispondenti valori approvati per gli anni 2017-2018 e considerando un costo della manodopera per gli anni 2019 e 2020 ridotto su base annuale mediante l'applicazione di un tasso di efficientamento dell'1%. Alla luce di ciò, tali OAO ritengono che le suddette previsioni debbano essere interpretate prevedendo l'applicazione di un efficientamento, pari al 2%, per tutte le tempistiche utilizzate per la stima del costo del contributo UT e, in aggiunta ad esso, un efficientamento pari all'1% del costo della manodopera.
- D.9 Alcuni OAO lamentano che sono stati introdotti significativi aumenti dei contributi di disattivazione per le linee *bitstream* simmetriche (ATM e *Ethernet*), mentre dovrebbero essere efficientati in linea con le suddette previsioni definite dalla delibera n. 348/19/CONS.
- D.10 In relazione alla formulazione proposta da TIM per le attività di tipo massivo sulla gestione delle VLAN, alcuni OAO ritengono che gli sconti previsti da TIM (2 – 5%) siano molto esigui. A tal riguardo, si richiede che TIM applichi sconti all'aumentare dei volumi di richieste di VLAN più significativi – dell'ordine di almeno il 20% (nel caso di blocchi da almeno 50 VLAN) e 40% (nel caso di blocchi di almeno 100 VLAN) - oltre a non prevedere alcun contributo di *setup* aggiuntivo.

Kit di consegna Ethernet

- D.11 Alcuni OAO ritengono che i canoni dei *Kit* di consegna *Ethernet* ai nodi *parent/distant* a 1G e 10 G, per gli anni 2019-2020, debbano essere efficientati considerando *i*) l'aggiornamento del WACC (8,64%); *ii*) l'efficientamento degli *opex* (dal 10% al 3%); *iii*) i costi unitari di energia, condizionamento e spazi, in linea con i valori di cui all'OR 2019-2020; *iv*) rivalutazione delle quote di ammortamento.
- D.12 Gli OAO richiedono, altresì, di eliminare il vincolo imposto da TIM per il quale ogni porta del *Kit* a 10 G necessita di un apparato L2 dedicato. Vincolo che, a detta degli OAO, non ha alcuna motivazione tecnica e che determina solo un sovraccosto per gli operatori che hanno ad un medesimo nodo di interconnessione più di un *Kit* a 10 G.
- D.13 Alcuni OAO evidenziano, altresì, che TIM prevede un numero massimo di c-VLAN che è possibile configurare sulla singola porta *Ethernet* a 10 G pari a 3.300 (# Max c-VLAN = 4.096 – 750 = 3.300, dove 750 corrisponde al numero delle SVLAN, una per area di centrale, in media afferenti ad una singola macroarea). Tale limitazione, secondo tali OAO, costituisce un sottoutilizzo della porta a 10 G. Infatti, considerando la banda media per cliente stimata dall'Autorità, si avrebbe un utilizzo massimo di 2,5 Gbps, ossia del 25% della capacità disponibile. Tale vincolo, per giunta, sottolineano gli OAO, non è riferibile ad un vincolo fisico dell'apparato (che prevede *max* 16 mln di c-VLAN) quanto piuttosto ad una scelta implementativa di TIM.

Comuni Contendibili

D.14 Gli OAO ritengono che TIM debba pubblicare le condizioni economiche che intende applicare nei Comuni Contendibili nell'ambito delle Offerte di Riferimento, in linea a quanto previsto dal paragrafo 248 dell'Allegato A alla delibera n. 348/19/CONS. In particolare, gli OAO evidenziano che, anche se TIM in tali Comuni non è soggetta all'obbligo di controllo dei prezzi, la stessa è in ogni caso soggetta agli obblighi di trasparenza e non discriminazione. Tale misura è essenziale per garantire la predicibilità delle condizioni economiche applicabili in caso di acquisto di servizi *bitstream* rame e NGA nei citati Comuni.

SLA e penali

D.15 Gli OAO, in relazione agli SLA/penali, rimandano, per quanto applicabile alla presente offerta di riferimento, a quanto rappresentato nell'ambito della consultazione di cui alla delibera n. 193/19/CIR.

Ulteriori condizioni di offerta

D.16 Un OAO segnala alcune criticità nell'utilizzo da parte di TIM delle causali di "Causa Terzi" (CT) e "Causa di Forza Maggiore" (CFM) dei TT di *assurance*. Al riguardo, l'OAO ritiene necessario un intervento dell'Autorità volto a delineare le misure idonee a comprovare la natura di eccezionalità degli eventi qualificati, di volta in volta, come CT e CFM. L'OAO, in particolare, evidenzia che gli SLA/penali in capo a TIM devono essere interrotti solo in caso di eventi eccezionali (quali per l'appunto le CT e CFM) che, in quanto tali, richiedono un adeguato supporto documentale in capo a TIM, altrimenti si corre il rischio di un utilizzo strumentale da parte della stessa (che si può sottrarre al pagamento delle penali) con un impatto importante soprattutto verso gli utilizzatori finali del servizio. In mancanza di idonea informazione/documentazione che confermi la natura eccezionale dell'evento riportato come CT e CFM, TIM – sottolinea l'OAO - non può sottrarsi all'applicazione delle penali previste da OR. Sotto tale profilo, basti pensare alla mancanza di energia che può assurgere ad esimente se TIM ne dimostri l'eccezionalità legata, ad esempio, ad un grave problema del fornitore a cui neanche i generatori di emergenza hanno potuto sopperire, se non parzialmente. È chiaro - continua l'OAO - che lo stesso evento può anche essere attribuito a TIM che, per assurdo, potrebbe non aver pagato la relativa fornitura o, più banalmente, aver causato un danno al sistema elettrico per una propria condotta; ragionamento analogo si può fare per i casi di cattive condizioni atmosferiche, atti vandalici, invasioni di animali e le altre causali. Pertanto, è chiaro che gli eventi elencati possono essere sia imputati a TIM che rappresentare una CT e CFM e, sotto tale prospettiva, le evidenze rappresentano l'elemento di discriminazione in un senso o nell'altro. Pertanto, al fine di limitare le contestazioni legate alle chiusure dei TT di *assurance* con causa CT e CFM, l'OAO ritiene opportuno che l'Autorità definisca qual è il *set* di elementi minimi che TIM deve fornire per supportare i vari TT, al fine di poter legittimamente utilizzare le chiusure in commento, o, al contrario, fornire un elenco tassativo di eventi che possano assurgere a CFM o CT, o qualificati come tali, ivi compreso il supporto documentale che TIM deve produrre.

D.17 Alcuni OAO segnalano che, con *news* del 27 giugno 2019, TIM ha unilateralmente stabilito che la mancanza della compilazione da parte dell'OAO di un nuovo campo chiamato "Referente" nell'ordinativo di cessazione del *bitstream* simmetrico - utile, a detta di TIM, per il ritiro dell'apparato in sede cliente a seguito della disattivazione della linea - comporta la bocciatura automatica da parte di TIM dell'ordine stesso, con la restituzione all'OAO della causale "Campo obbligatorio mancante". Tale modifica - sottolineano gli OAO - è particolarmente grave dal momento che vincola la disattivazione di un servizio alla compilazione da parte dell'OAO di un campo "accessorio", quale il "Referente" per il ritiro dell'apparato, che non risulta essere un'informazione strettamente necessaria per la disattivazione del servizio stesso. Al riguardo, gli OAO richiamano che qualsiasi modifica dei processi e dei tracciati *record* relativi ai servizi *wholesale* regolati deve necessariamente essere proposta e condivisa con il mercato, ed approvata da parte dell'Autorità. Si chiede, pertanto, che TIM modifichi immediatamente il processo messo in campo senza alcuna autorizzazione da parte dell'Autorità né condiviso con il mercato e interrompa immediatamente le bocciature che sta restituendo agli OAO per motivazioni connesse al mancato successivo ritiro dell'apparato in sede cliente da parte di TIM. Si richiede, inoltre, che TIM effettui la bonifica delle richieste di cessazione in stato di "pending" per la ragione suddetta, facendo decorrere l'espletamento della cessazione della linea dalla data delle richieste indebitamente sospese.

➤ **Le osservazioni di TIM**

D.18 Con riferimento alla richiesta degli OAO, di cui al precedente punto D.12, TIM rappresenta che l'apparato fornito ad oggi in offerta di riferimento per il *Kit* Multiservizio a 10 Gbit/s è un apparato di terminazione L2 modello *Juniper MX 104*. Tale apparato consente di utilizzare 3 slot come segue:

- 2 slot con 2 porte a 10 G (totale 4 porte a 10G). Di queste, 2 sono impegnate verso il *feeder* TIM e 1 verso la rete dell'Operatore (la 4ª porta ottica è disponibile opzionalmente per la funzionalità LACP su base progetto o, in alternativa, per la raccolta del servizio *Terminating* essendo il Kit Multiservizio);
- 1 slot con 20 porte a 1G per i servizi di Interconnessione IP 1G o *Terminating* 1G (essendo il Kit Multiservizio).

Pertanto, stante tale configurazione tecnica alla quale corrispondono i prezzi in OR, TIM conferma che l'apparato attuale non è equipaggiato (a livello *hardware*) con ulteriori schede con porte a 10 G. Gli Operatori interessati ad avere 2 porte a 10 G sullo stesso apparato possono utilizzare il nuovo apparato *Juniper MX 240* di fascia superiore (di cui alla *news* pubblicata sul portale *wholesale* del 22 aprile 2020).

D.19 TIM evidenzia che l'osservazione degli OAO, di cui al precedente punto D.13, non è corretta in quanto il valore di 4.000 VLAN, riportato nell'Offerta di Riferimento, si riferisce al numero totale di SVLAN a banda condivisa e c-VLAN MultiCoS a banda dedicata.

Pertanto, in caso di Kit utilizzato unicamente per la raccolta MultiCoS a banda dedicata (caso a cui fanno presumibilmente riferimento gli OAO), le SVLAN

MultiCoS a banda dedicata (conteggiate dagli OAO in modo discrezionale nel numero di 750) non influiscono sul conteggio totale delle 4.000 VLAN.

TIM evidenzia, altresì, che il modello di raccolta MultiCoS a banda dedicata, a cui fanno presumibilmente riferimento gli OAO, è il modello di servizio con maggior consumo di risorse logiche SVLAN/c-VLAN, a differenza di altri modelli di servizio. Ad esempio, il modello MultiCoS a banda condivisa consente di utilizzare pienamente 4.000 SVLAN senza limiti sul numero di clienti finali e fino al totale riempimento della capacità fisica della porta a 10 Gbit/s.

Inoltre, anche nel caso di utilizzo da parte dell'Operatore del modello MultiCoS a banda dedicata, il totale riempimento della capacità fisica della porta a 10 Gbit/s può essere raggiunto. Si evidenzia, a tal fine, quanto descritto nell'Offerta di Riferimento:

- la capacità di banda dinamicamente non impegnata per smaltire il traffico relativo alle CoS=3, CoS=5 e CoS=6 (traffico che viene limitato sulla singola c-VLAN in base al profilo prescelto) viene resa disponibile per lo smaltimento del traffico che giunge al kit con il valore di $CoS \leq 2$;
- la peculiarità del modello è quella di consentire all'Operatore di poter usare, ai fini delle applicazioni realizzate mediante CoS=2 (o CoS=1 e CoS=2 nel caso di utilizzo del modello MultiCoS a banda dedicata differenziata), anche la banda che dinamicamente non è impegnata per le applicazioni più prioritarie basate sulle CoS=3, CoS=5 e CoS=6, con indubbia ottimizzazione della banda complessivamente acquisita.

Inoltre, TIM fa presente che l'Offerta di Riferimento prevede numerosi profili per le c-VLAN MultiCoS a banda dedicata anche ad elevata capacità (oltre 100 Mbit/s), quali:

N. Profilo	Mix di banda			
	B	BP3	BP5	BP6
66	100M	10M	5M	0
67	100M	0	0	100k
68	100M	0	5M	100k
69	100M	10M	5M	100k

che devono poter essere commercializzati e gestiti pienamente dall'apparato, a prescindere dal valore unico di "banda media per cliente" che rappresenta un parametro convenzionale per il modello di costo della banda. Tecnicamente l'apparato a 10 Gbit/s deve supportare tutti i 74 profili previsti per l'Offerta Bitstream NGA e tutti i 104 profili previsti per l'Offerta Bitstream Ethernet rame.

TIM evidenzia, inoltre, che il numero indicato dagli OAO "max 16 mln di c-VLAN" è un valore ottenuto dalla mera moltiplicazione $2^{12} (=4096) \times 2^{12} (=4096) = 16$ milioni, dove 12 è il numero di *bit* fissati dallo *standard* per gli identificativi numerici delle SVLAN e delle c-VLAN. Quindi non è esatto affermare che l'apparato di terminazione L2 Juniper MX 104 10 Gbit/s può gestire 16 milioni di

c-VLAN, in quanto è necessario considerare tutti gli elementi che concorrono all'ingegnerizzazione di un apparato di terminazione L2 (es. numero di *policer*, *pseudowire*, supporto VLAN translation, gestione delle CoS, *shaping*, 5 modelli di raccolta della banda, gestione dei CAR) idoneo per i servizi Bitstream NGA e GBE, non riconducibili ad una semplice lettura del *datasheet* del prodotto del *vendor*.

Alla luce di quanto sopra, TIM conferma il valore di 4.000 VLAN per il Kit Juniper MX 104 10G. Gli Operatori interessati a valori superiori di VLAN, possono utilizzare il nuovo apparato Juniper MX 240 di fascia superiore che gestisce fino a 8.000 VLAN per porta a 10 Gbit/s.

D.20 Con riferimento alla cessazione *bitstream* simmetrico (ATM o *Ethernet*), di cui al precedente punto D.17, TIM richiama che in fase di attivazione del servizio di accesso *wholesale Bitstream* simmetrico, in tecnologia ATM o *Ethernet*, la stessa può fornire opzionalmente, su richiesta dell'OAO, un *modem* (detto anche terminale di linea) presso la sede del cliente dell'OAO.

Quando l'OAO richiede a TIM la cessazione del servizio di accesso *Bitstream* simmetrico con *modem*, TIM deve cessare sia il servizio di accesso sia la fornitura del *modem* TIM in sede cliente dell'OAO recandosi presso la sede del cliente per ritirare il *modem* stesso. È quindi fondamentale che l'OAO, nell'ordine di cessazione, invii almeno un recapito valido del referente cliente da contattare, al pari di quanto fatto in fase di attivazione.

TIM fa presente che il *modem*, che l'OAO ha opzionalmente chiesto a TIM in fase di attivazione del *bitstream* simmetrico, è un bene di proprietà TIM e in quanto tale deve rientrare negli *asset* aziendali e non può "essere disperso" presso la sede del cliente finale dell'OAO.

TIM evidenzia che il recupero del *modem* è inoltre necessario in quanto i *modem* ritirati sono utilizzati da TIM in fase di *assurance*, in particolare i *modem* in EoS ATM che sono difficilmente reperibili sul mercato.

Ciò premesso, poiché la procedura in campo ad oggi consente a TIM di recuperare il *modem* a noleggio solo in un numero limitato di casi, TIM propone di integrare quanto previsto nelle Offerte di Riferimento 2019-2020 dei servizi *bitstream* e relativi servizi accessori pubblicate ad ottobre 2019 che riportano⁷:

"Per gli accessi simmetrici, nel caso di presenza del modem di Telecom Italia presso la sede del cliente finale dell'Operatore, è cura di quest'ultimo informare il proprio cliente che sarà contattato per conto dell'Operatore da Telecom Italia in un giorno lavorativo (Lun÷Ven, esclusi i festivi), all'interno della fascia oraria 08:30÷16:30, e che dovrà permettere l'accesso ai propri locali allo scopo di consentire il ritiro del modem. A tal fine, si prevede - nel corso del 2019 - di integrare l'ordine di disattivazione con il referente necessario a consentire l'accesso ai locali per il ritiro del modem. L'effettivo rilascio in esercizio di tale integrazione è stato comunicato tramite la seguente news, pubblicata sul portale

⁷ Si veda par. 4.3. Cessazione dell'accesso Bitstream, del Manuale delle Procedure di Telecom Italia 2019 – 2020 Servizi Bitstream e relativi servizi accessori (Mercato 3b)"

Wholesale il 26 settembre 2019, avente titolo “Servizi Bitstream ed EASY IP ADSL: conferma rilasci al 29 settembre 2019 (rev.3.9)”:

“Si informano gli Operatori che con riferimento alla news del 27 giugno 2019 è confermato il rilascio in esercizio al 29 settembre 2019 della seguente funzionalità:

- *Introduzione campo “Referente” per gli ordini di disattivazione di un accesso Bitstream simmetrico (ATM o Ethernet) nel caso di modem noleggiato da OAO, al fine di consentire la presa appuntamento con il tecnico per il ritiro del prodotto”.*

inserendo in coda a quanto sopra riportato la seguente integrazione:

“TIM contatterà il cliente finale dell’Operatore eseguendo la Policy di contatto, secondo il processo attualmente utilizzato in fase di fornitura di un servizio wholesale.

Nella data concordata con il cliente finale dell’OAO, il tecnico TIM provvederà a recarsi in sede cliente per recuperare il modem stesso.

Qualora il tecnico TIM non possa recuperare il modem, di proprietà TIM, in quanto il Referente cliente non sia un riferimento valido, oppure il cliente risulti irreperibile o rifiuti l’intervento, TIM provvederà ad espletare la cessazione del servizio di accesso Bitstream simmetrico, interrompendo i canoni, alla data di ricezione dell’Ordine di cessazione ed addebiterà all’OAO, in aggiunta al contributo di cessazione attualmente previsto dall’Offerta di Riferimento, un importo pari a 3 canoni di noleggio del modem stesso, anche a titolo di riscatto del modem che non è rientrato nella disponibilità di TIM”.

Il contributo aggiuntivo proposto – sottolinea TIM - appare congruo per incentivare l’OAO a fornire il riferimento utile (Referente valido) per permettere al tecnico TIM il ritiro del *modem*.

Le conclusioni dell’Autorità agli esiti della consultazione pubblica

Aspetti generali

D.21 Con riferimento alle considerazioni degli OAO di cui al precedente punto D.1, circa le modifiche apportate da TIM nelle OR 2019-2020 rispetto a quelle 2018, si rimanda a quanto rappresentato, su analoga tematica, nell’ambito del provvedimento adottato agli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 193/19/CIR. Si ribadisce, in particolare, che per gli anni 2019-2020, anche tenuto conto che la delibera n. 348/19/CONS non dettaglia le modalità con le quali TIM deve redigere il documento indicante le modifiche rispetto all’offerta di riferimento dell’anno precedente, che quanto pubblicato da TIM in questa prima fase di implementazione di tale nuova misura si ponga comunque in linea a quanto previsto dall’ art. 9, comma 9, della delibera n. 348/19/CONS. Si ritiene, tuttavia, che alcuni miglioramenti possano essere apportati ai fini della pubblicazione delle OR per l’anno 2021. Si ritiene, in particolare, che in aggiunta a quanto svolto per gli anni 2019-2020, TIM debba, in relazione alle OR 2021, anche pubblicare un documento di sintesi riportante, per esempio in forma tabellare, le principali modifiche

apportate rispetto alle offerte di riferimento per l'anno 2019-2020 approvate dall'Autorità. Si ritiene, altresì, analogamente a quanto disposto dall'Autorità (art. 9, comma 8, delibera n. 348/19/CONS) in relazione alle circostanze "eccezionali" per le quali TIM può introdurre delle modifiche alle offerte di riferimento successivamente alla pubblicazione delle stesse, che TIM debba comunicare all'Autorità le motivazioni tecniche ed economiche sottostanti le proprie proposte di modifiche rispetto all'OR dell'anno precedente. Di tali motivazioni, nelle modalità che saranno ritenute più idonee, il mercato sarà edotto nell'ambito dello schema di provvedimento di approvazione dell'OR che verrà posto a consultazione pubblica.

Canoni della banda Ethernet

D.22 Con riferimento alla richiesta degli OAO, precedente punto D.2, di riduzione dei canoni 2019-2020 della banda *bitstream Ethernet* rame e NGA, si richiama, in via preliminare, che secondo quanto disposto dalla delibera n. 348/19/CONS i costi della banda *Ethernet* per gli anni 2019-2020 (per il trasporto del traffico dati *bitstream* sia su rame sia NGA) sono determinati sulla base dell'orientamento al costo mediante un modello *bottom up* che tiene conto, in relazione alla domanda, dell'andamento del traffico medio dati per cliente e del numero di linee a banda larga e ultralarga nell'anno precedente a quello di riferimento. Si richiama, in particolare, per quanto specificatamente riguarda il traffico medio per cliente, che, con la stessa delibera n. 348/19/CONS, l'Autorità ha considerato:

- ai fini dei prezzi 2019, una banda media per accesso xDSL pari a 518 kbps (+13% rispetto a quanto considerato ai fini dei prezzi 2018) e per accesso NGA pari a 752 kbps (circa +20% rispetto a quanto considerato ai fini dei prezzi 2018);
- ai fini dei prezzi 2020, una banda media per accesso xDSL pari a 555 kbps (+7% rispetto a quanto considerato ai fini dei prezzi 2019) e per accesso NGA pari a 946 kbps (circa +25% rispetto a quanto considerato ai fini dei prezzi 2019).

Ciò ha determinato, unitamente al *trend* sui costi e sulla numerosità di accessi, una riduzione, per il 2019 rispetto al 2018, del circa 24% del costo unitario della banda *Ethernet* di I° livello (unico per accessi rame e fibra) e, per il 2020 rispetto al 2019, del circa 18,8%.

D.23 Ciò premesso, avendo verificato che Telecom Italia ha riportato in offerta di riferimento dei canoni 2019-2020 della banda di *backhaul bitstream ethernet* rame e NGA, che **risultano essere in linea a quanto stabilito con delibera n. 348/19/CONS** (art. 47, comma 4), l'Autorità ritiene di approvare tali condizioni economiche.

D.24 Si rileva, tra l'altro, a prescindere da ogni valutazione di merito, che le misure indicate dall'OAO al precedente punto D.2 (con riferimento all'anno 2019 e quindi funzionali ai prezzi 2020) si riferiscono al consumo di traffico dei propri clienti che potrebbe anche discostarsi da quello complessivo trasportato sulla rete di *backhaul Ethernet* di Telecom Italia (solo per citare un esempio, si rileva come la deviazione *standard* delle misure di traffico effettuate nell'ambito del Tavolo Telco può

risultare anche significativa). Ad ogni modo, si richiama che con Circolare del 20 marzo 2020 sono state approvate le seguenti promozioni promosse da parte di TIM, e pubblicate sul proprio sito *wholesale* in data 23 marzo 2020, che consentono un efficientamento dei costi sostenuti dagli OAO per l'anno 2020 per la banda *bitstream Ethernet* su rete in rame e fibra:

- TIM applica, per la banda *Ethernet Bitstream rame*, una riduzione del 50% sul fatturato incrementale valorizzato in ciascun mese nel periodo dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020, rispetto al fatturato del mese di febbraio 2020.
- TIM applica, a partire dal 18 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020, una riduzione del prezzo per la banda *Bitstream NGA* di primo livello di circa il 17% rispetto a quanto relativamente previsto dalla delibera n. 348/19/CONS per lo stesso anno.

A tale riguardo, considerato il perdurare della fase emergenziale legata al Covid-19 e, quindi, della conseguente necessità di una maggiore disponibilità di banda da parte dei clienti finali, l'Autorità ritiene che TIM debba estendere la suddetta riduzione dei prezzi della banda *Ethernet Bitstream rame*, di cui alla Circolare del 20 marzo 2020, al 31 dicembre 2020 (analogamente a quanto già previsto per la riduzione del prezzo della banda *bitstream NGA*).

D.25 Si richiama, altresì, che ai fini dei prezzi 2021 della banda *Ethernet* (e quindi dati di traffico 2020) l'Autorità, con delibera n. 348/19/CONS, ha stimato una banda media per accesso xDSL pari a 594 kbps (+7% rispetto a quanto considerato ai fini dei prezzi 2020) e per accesso NGA pari a 1.245 kbps (circa +30% rispetto a quanto considerato ai fini dei prezzi 2020). L'Autorità potrà prendere in considerazione ulteriori eventuali promozioni da parte di TIM e valutarle ai sensi dell'art. 49 della delibera n. 348/19/CONS. L'Autorità si riserva, inoltre, di avviare a partire da settembre 2020 un aggiornamento delle misure di traffico nell'ambito del relativo tavolo tecnico ai fini della prossima analisi di mercato.

Canoni della banda ATM

D.26 Con riferimento alla richiesta di alcuni OAO, di cui al precedente punto D.3, di riduzione, per gli anni 2019-2020, dei canoni della banda ATM, si richiama che ai sensi della delibera n. 348/19/CONS, le condizioni economiche della banda ATM 2019-2020, fatto salvo quanto previsto in relazione alla migrazione amministrativa con delibera n. 78/17/CONS e alla revoca degli obblighi di cui all'art. 18, comma 1, della delibera n. 348/19/CONS, sono pari a quelle approvate per il 2018.

Contributi una tantum di attivazione, cambio operatore e disattivazione, dei servizi bitstream rame

D.27 L'Autorità, in via preliminare, rimanda circa le specifiche componenti di costo incluse nei contributi *una tantum* di attivazione dei servizi *bitstream rame* asimmetrici a quanto già richiamato nel documento di consultazione (precedente punto 36).

D.28 Si richiama, in particolare, che i contributi UT di attivazione dei servizi *bitstream* rame asimmetrici constano, in linea a quanto indicato con delibera n. 78/17/CONS, di due componenti:

- una componente “fisica” che si riferisce alle attività operative necessarie per l’attivazione della linea ed equivale ai costi approvati per i contributi di attivazione dei servizi di accesso disaggregato;
- una componente “logica” che consta delle attività di configurazione degli elementi tipici del servizio *bitstream* (configurazione del *modem* (2 minuti medi di attività) e del VC/VLAN (2 minuti medi di attività)) e qualificazione (10 minuti di attività).

D.29 Ciò premesso e con particolare riferimento ai contributi *una tantum* di *input* di attivazione ULL su LA e LNA, si richiama che l’Autorità, agli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 193/19/CIR, ha approvato, per gli anni 2019-2020, un costo pari rispettivamente a 24,06 € e 51,02 €. Si richiama, altresì, che l’Autorità, agli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 193/19/CIR, ha approvato, per gli anni 2019-2020, un costo di cessazione ULL (al quale i contributi di cessazione *bitstream* rame (asimmetrici) sono allineati) pari a 8,76 € nel 2019 e 8,72 € nel 2020.

D.30 Per quanto specificatamente riguarda le componenti di costo relative alla *configurazione del modem, configurazione del VC/VLAN, qualificazione* ed, in via generale, relativamente ai contributi *una tantum* ulteriori rispetto a quelli di attivazione/cambio operatore e disattivazione dei servizi *bitstream*, si richiama, nel replicare alle osservazioni degli OAO di cui ai punti D.6, D.7 e D.8, quanto già rappresentato nell’ambito del provvedimento adottato agli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 193/19/CIR. In particolare, la delibera n. 348/19/CONS ha previsto in relazione ai contributi *una tantum* che:

- i contributi *una tantum* di attivazione, disattivazione e migrazione dei servizi SLU e ULL e, conseguentemente, i contributi dipendenti da questi ultimi, sono valutati, per gli anni 2019-2020, secondo le disposizioni di cui alla delibera n. 321/17/CONS. Pertanto, i contributi *una tantum* di attivazione/cambio operatore e disattivazione dei servizi *bitstream*, che hanno come componente di *input* i contributi *una tantum* di attivazione/disattivazione dei servizi di accesso disaggregato, sono conseguentemente rivalutati portando in conto, per la componente di *input* relativa ai servizi ULL, le disposizioni di cui alla delibera n. 321/17/CONS; nel caso vi sia una componente “logica” del servizio da valutare sulla base delle tempistiche si applica il costo della manodopera come fissato dalla delibera n. 348/19/CONS, ossia efficientato dell’1% annuo;
- tutti i contributi *una tantum* ulteriori rispetto a quelli di cui al *bullet* precedente, che quindi non hanno un *input* dai contratti *System*, sono determinati, per gli anni 2019-2020, applicando annualmente un tasso di efficientamento del 2% a partire dai corrispondenti valori approvati per l’anno 2017 e confermati nel 2018;

- il costo della manodopera per gli anni 2019 e 2020 è pari al valore stabilito per l'anno 2017 (44,29 €/h), e confermato nel 2018, ridotto, su base annuale, mediante l'applicazione di un tasso di efficientamento dell'1%.

D.31 Si ribadisce, pertanto, che la delibera n. 348/19/CONS non ha disposto in relazione ai contributi *una tantum* non dipendenti dai costi dei servizi accessori forniti dalle imprese *System*, un efficientamento delle tempistiche di svolgimento delle attività sottostanti, bensì una riduzione del 2% del valore, totale, approvato nel 2018. È stato, invece, previsto un efficientamento annuo (1%) del costo della manodopera, il quale è funzionale ad esempio o alla determinazione di specifiche componenti di costo nell'ambito del modello *bottom up* utilizzato per la definizione dei canoni di accesso o per la determinazione dei costi dei contributi *una tantum* "ibridi" ovvero che dipendono solo in parte dai costi dei servizi accessori forniti dalle imprese *System* (come nella fattispecie dei costi di attivazione *bitstream* rame asimmetrici). Per questi ultimi contributi *una tantum*, la relativa valorizzazione per gli anni 2019 e 2020 è effettuata, con specifico riferimento alla componente di costo non dipendente dai costi dei servizi accessori forniti dalle imprese *System*, che, in linea a quanto svolto negli anni passati, è determinata secondo un modello che si basa su tempistiche di svolgimento delle attività e costo orario della manodopera, prevedendo, a parità di tempistiche, un efficientamento annuo (1%) del costo della manodopera. Ne consegue, pertanto, che quanto proposto al riguardo da parte di TIM per gli anni 2019 e 2020 si pone in linea a quanto previsto dalla delibera n. 348/19/CONS.

D.32 Con specifico riferimento alle considerazioni degli OAO di cui al precedente punto D.5, circa l'introduzione da parte di TIM nell'ambito del contributo di attivazione *ex-novo* di un accesso *bitstream naked* per gli anni 2019-2020 dei costi (corrispondenti a 10 minuti di attività) relativi al collaudo in sede cliente, l'Autorità ritiene che tale prestazione, così come quella relativa alla qualificazione, possa essere prevista, a partire dalla pubblicazione della presente delibera, come prestazione opzionale. Va da sé, tuttavia, che qualora l'OAO non abbia richiesto il collaudo della linea, in caso di non corretto funzionamento in *post provisioning* l'OAO non potrà sollevare contestazioni nei confronti di Telecom Italia.

D.33 Per quanto concerne i contributi *una tantum* di attivazione degli accessi *bitstream* simmetrici *Ethernet* (e ATM), si rileva che TIM, ha proposto per gli anni 2019 e 2020 delle condizioni economiche che risultano efficientate, rispetto a quelle approvate nel 2018, del 2% annuo, nonostante tali contributi rientrino tra quelli dipendenti dai costi dei capitolati di *provisioning* con le imprese di rete. Conducendo tale efficientamento a delle condizioni economiche maggiormente favorevoli per il mercato, l'Autorità ritiene di approvare quanto relativamente proposto da TIM per gli anni 2019 e 2020.

D.34 Parimenti i contributi *una tantum* di disattivazione degli accessi *bitstream* simmetrici *Ethernet* (e ATM) per gli anni 2019 e 2020, al netto della componente di costo relativa al "*recupero modem presso sede cliente*" relativamente alla quale

si rimanda al punto successivo, sono, a maggior favor del mercato, efficientati del 2% annuo rispetto alle corrispondenti condizioni economiche approvate per il 2018.

D.35 Si richiama che nel corso delle attività pre-istruttorie, Telecom Italia ha evidenziato che per la disattivazione degli accessi *bitstream* simmetrici (ATM e *Ethernet*) con *modem* fornito da TIM, è necessario effettuare le seguenti attività aggiuntive:

- la *Policy* di Contatto per appuntamento con il referente dell'Operatore oppure direttamente con il cliente finale;
- lo spostamento del tecnico per recarsi, nella data e fascia oraria concordata, presso la sede del cliente finale per ritirare l'apparato in sede cliente.

Pertanto, a remunerazione delle suddette attività non contemplate nelle valutazioni svolte negli anni precedenti, TIM ha aggiunto *on-top* ai contributi di disattivazione degli accessi *bitstream* simmetrici (ATM e *Ethernet*), che come premesso al punto precedente sono stati efficientati del 2% annuo, una specifica componente di costo relativa al contatto del cliente e al *recupero modem presso sede cliente* valorizzata considerando una tempistica media di 20 minuti. Ciò premesso l'Autorità ritiene che tale attività, qualora svolta da TIM perché in sede cliente è presente un prodotto *modem* che in fase di attivazione è stato noleggiato da TIM da parte dall'OAO e che, pertanto, in fase di disattivazione, deve essere ritirato da TIM, debba essere debitamente remunerata. Si ritiene, pertanto, che, nel caso in cui l'operatore abbia richiesto a TIM un servizio *bitstream* simmetrico (ATM o *Ethernet*) con *modem* fornito da TIM, lo stesso debba remunerare a TIM, nel caso se ne richieda la disattivazione, un costo aggiuntivo a quello previsto senza *recupero modem presso la sede cliente* pari, sulla base del costo della manodopera vigente negli anni 2019 e 2020, a 14,62 € nel 2019 e 14,47 € nel 2020.

D.36 Alla luce di quanto sopra si ottengono, per gli anni 2019-2020, i seguenti costi di attivazione, cambio operatore, disattivazione, dei servizi *bitstream Ethernet* rame. Nella **Tabella 4** che segue è riportato anche un confronto con le corrispondenti condizioni economiche approvate nel 2018 e le relative proposte di TIM per gli anni 2019 e 2020.

	AGCOM 2018	TIM 2019	AGCOM 2019	AGCOM 2019 vs 2018	TIM 2020	AGCOM 2020	AGCOM 2020 vs AGCOM 2019
Accessi BS asimmetrici							
Attivazione ex-novo di un accesso ADSL condiviso	€ 26,61	26,87 €	26,98 €	1,4%	26,85 €	26,95 €	-0,1%
Attivazione ex-novo di un accesso ADSL naked(*)	€ 58,84	99,07 €	61,25 €	4,1%	98,90 €	61,15 €	-0,2%
Attivazione ADSL condiviso e naked a seguito del cambio dell'Operatore di accesso	€ 15,88	15,98 €	16,09 €	1,3%	15,95 €	16,06 €	-0,2%

Cessazione accesso asimmetrico condiviso e naked	€ 8,70	8,66 €	8,76 €	0,7%	8,61 €	8,72 €	-0,5%
Accessi BS simmetrici Ethernet							
Attivazione 2 Mbit/s	€ 126,34	123,81 €	123,81 €	-2,0%	121,33 €	121,33 €	-2,00%
Attivazione 4 Mbit/s	€ 186,74	183,01 €	183,01 €	-2,0%	179,35 €	179,35 €	-2,00%
Attivazione 6 Mbit/s	€ 176,63	173,10 €	173,10 €	-2,0%	169,64 €	169,64 €	-2,00%
Attivazione 8 Mbit/s	€ 292,39	286,54 €	286,54 €	-2,0%	280,81 €	280,81 €	-2,00%
Attivazione 10 Mbit/s	€ 209,77	205,57 €	205,57 €	-2,0%	201,46 €	201,46 €	-2,00%
Accessi BS simmetrici Ethernet							
Disattivazione 2 Mbit/s (**)	10,41 €	24,82 €	10,21 €	-2,0%	24,47 €	10,00 €	-2,00%
Disattivazione 4 Mbit/s (**)	15,50 €	29,81 €	15,19 €	-2,0%	29,36 €	14,88 €	-2,00%
Disattivazione 6 Mbit/s (**)	20,58 €	34,79 €	20,17 €	-2,0%	34,24 €	19,76 €	-2,00%
Disattivazione 8 Mbit/s (**)	25,66 €	39,77 €	25,15 €	-2,0%	39,12 €	24,65 €	-2,00%
Disattivazione 10 Mbit/s (**)	30,75 €	44,76 €	30,13 €	-2,0%	44,01 €	29,53 €	-2,00%

Tabella 4: Condizioni economiche 2019-2020 approvate da AGCOM per i contributi *una tantum* (attivazione, cambio operatore, disattivazione) *bitstream Ethernet rame*

(*) A partire dalla pubblicazione della delibera n. 100/19/CIR (2 agosto 2019), nel caso in cui l'OA non richieda la qualificazione, al contributo andranno sottratti 7,31 € per l'anno 2019 e 7,24 € per il 2020. A partire dalla pubblicazione della presente delibera, nel caso in cui l'OA richieda il collaudo della linea, al contributo andranno aggiunti 7,24 €.

(**) Nel caso di disattivazione di un servizio *bitstream* simmetrico (ATM o Ethernet) con *modem* fornito da TIM, ai suddetti contributi è aggiunto un costo pari a 14,62 € nel 2019 e 14,47 € nel 2020.

Blocchi di N VLAN

D.37 Con riferimento alla richiesta degli OAO, di cui al precedente punto D.10, di prevedere, nel caso di richieste di attivazione (o variazione o disattivazione) di blocchi da almeno 50 VLAN o da almeno 100 VLAN afferenti ad una macroarea *Ethernet*, delle scontistiche superiori a quelle proposte da TIM, rispettivamente pari a 2% e 5% rispetto al corrispondente contributo previsto nel caso di blocchi da 10 VLAN, l'Autorità, non essendo emerse nel corso delle presenti attività istruttoria elementi tali da richiederne una modifica, ritiene di approvare, in linea a quanto proposto da TIM, le seguenti condizioni economiche:

- blocchi da almeno 50 VLAN: 531,75 euro dal 02/08 al 31/12/2019, 521,12 euro dal 01/01 al 31/12/2020;
- blocchi da almeno 100 VLAN: 1.030,94 euro dal 02/08 al 31/12/2019, 1.010,33 euro dal 01/01 al 31/12/2020.

Interventi a vuoto

D.38 Con specifico riferimento ai contributi *una tantum* di intervento a vuoto, si rimanda a quanto rappresentato nell'ambito del provvedimento adottato agli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 193/19/CIR, sia per quanto

concerne i costi che per le procedure. Si richiama, in particolare, che per i contributi *una tantum* di intervento a vuoto in *provisioning* (*on-field* e *on-call*) l’Autorità ha approvato, per gli anni 2019 e 2020, nell’ambito della suddetta delibera, un costo di 4,49 €.

Kit di consegna Ethernet

D.39 Con riferimento alle richieste degli OAO, di cui al precedente punto D.11, di rivalutazione, per gli anni 2019-2020, dei canoni dei *Kit* di consegna *bitstream Ethernet* ai nodi *parent/distant*, si richiama che lo scopo del presente procedimento è, per quanto specificatamente riguarda le condizioni economiche già definite nell’ambito della delibera n. 348/19/CONS, verificare che quanto relativamente proposto da TIM sia in linea a quanto ivi stabilito. Si richiama, in particolare, che ai sensi dell’art. 47, comma 7, della delibera n. 348/19/CONS, “*TIM applica, per gli anni 2018-2021, relativamente ai contributi una tantum e canoni mensili dei kit di consegna Ethernet (porte e apparati di terminazione) per i servizi bitstream rame e NGA al nodo parent/distant, ferme restando le promozioni di cui alla delibera n. 158/11/CIR e n. 41/16/CIR, le corrispondenti condizioni economiche approvate nel 2017*”. Pertanto, avendo verificato che quanto proposto da TIM per gli anni 2019-2020 in relazione ai *Kit* di consegna *bitstream Ethernet* (rame e NGA) sia ottemperante al succitato art. 47, comma 7, della delibera n. 348/19/CONS, si ritiene che alcuna modifica possa essere disposta. Si sottolinea, peraltro, che nell’ambito della delibera n. 348/19/CONS, l’Autorità ha ritenuto di definire le condizioni economiche di pressoché tutti i servizi contenuti nelle offerte di riferimento (tra cui anche i *Kit* di consegna *bitstream Ethernet*) per l’intero periodo di applicazione dell’analisi di mercato 2018-2021, ciò proprio nell’accogliere gran parte delle richieste degli OAO volte a semplificare ed accelerare il processo di approvazione delle offerte di riferimento di TIM. Per cui, *ex post*, ogni eventuale modifica di quanto disposto *ex ante* dall’Autorità, fatti salvi casi eccezionali e comunque debitamente motivati, minerebbe ingiustificatamente le condizioni di certezza e prevedibilità dei costi al mercato.

D.40 Con riferimento alla richiesta degli OAO, di cui al precedente punto D.12, circa il vincolo per il quale ogni porta del *Kit* a 10 G necessita di un apparato L2 dedicato, si rimanda agli esaustivi chiarimenti forniti al riguardo da parte di TIM (precedente punto D.18).

D.41 Si richiama che TIM ha comunicato all’Autorità, e al mercato con *news* pubblicata sul proprio portale *wholesale* in data 22 aprile 2020, di volere rendere disponibile per gli operatori interessati, a partire dal 28 giugno 2020, un nuovo modello di apparato di terminazione L2 utilizzabile per i *Kit Bitstream* Multiservizio nell’ambito delle offerte Bitstream NGA e Bitstream Ethernet rame.

Trattasi dell’apparato Juniper MX 240 a 10 Gbit/s, che si affianca all’esistente modello Juniper MX 104 a 10 Gbit/s già disponibile in OR, offrendo una soluzione più scalabile in termini di:

- numero di UserVLAN MultiCoS a Banda Dedicata gestibili;

- numero di porte a 10 Gbit/s, lato Operatore, con possibilità di *upgrade* fino a 30 Gbit/s di banda complessiva sul medesimo apparato.

L'utilizzo del nuovo modello è del tutto opzionale e non richiede alcuno sviluppo informatico da parte degli Operatori, che potranno inserire l'ordinativo in *self provisioning*, tramite la GUI online di CRM *Wholesale*, senza alcun adeguamento di tracciato.

I prezzi proposti da TIM per il nuovo apparato MX 240 10G differiscono da quelli dell'esistente modello Juniper MX 104 a 10 Gbit/s solo per il canone mensile (1.305,92 Euro/mese in spazi OAO, 2.041,73 Euro/mese in spazi TIM, a fronte dei seguenti canoni previsti per l'apparato MX 104 10G: 640,71 Euro/mese in spazi OAO, 859,41 Euro/mese in spazi TIM). Restano quindi invariate le condizioni economiche per le porte lato Feeder, per il contributo di attivazione/disattivazione e per l'*extra* contributo e l'*extra* canone dell'interfaccia ottica aggiuntiva a 10 Gbit/s (fino a 10 km).

A tale riguardo TIM, nell'ambito di una preliminare richiesta di approfondimenti da parte dell'Autorità, ha rappresentato che la valutazione del canone mensile del KIT GBE a 10 Gbit/s, offerto su apparato di terminazione L2 Juniper MX 240, è stata condotta sulla base di un modello *bottom-up*, che tiene conto degli elementi contabili di seguito riportati:

- CAPEX per l'apparato di terminazione L2 (MX240): 46.501,28 Euro (ottenuto come media tra i prezzi del listino fornitore dell'MX240 caratterizzato da alimentatore in AC e alimentatore in DC);
- CAPEX per le fibre ottiche di collegamento dell'apparato L2 verso TTF e Feeder: definito valorizzando le fibre ottiche aggiuntive di collegamento con il prezzo per il raccordo passivo con cavo in fibra ottica per flussi a 155 Mbit/s, pubblicato nell'ultima OR di collocazione approvata. Si sono considerate 6 fibre ottiche aggiuntive per il caso di apparato in spazi TIM e 4 fibre ottiche aggiuntive per il caso di apparato in spazi OAO;
- Anni di ammortamento: 6;
- WACC regolamentare: 8,64%;
- OPEX: Manutenzione apparati pari al 10% dell'investimento;
- I costi relativi agli spazi, all'alimentazione e al condizionamento sono attribuiti solo nel caso in cui il KIT sia posto in spazi TIM. Anche tali costi sono stati determinati sulla base dell'Offerta di Riferimento di collocazione considerando:
 - Ingombro in centrale dell'apparato L2: ad ogni apparato è stato associato lo spazio relativo ad un modulo N3: 2,1 mq;
 - potenza di alimentazione: 2.400 W;
 - potenza di condizionamento per porta: 80% dell'alimentazione;
- Mark up costi commerciali OAO: 3%.

I dati di cui sopra forniscono un canone mensile per il KIT MX 240 pari a:

- in spazi OAO (senza costi di colocazione): 1.305,92 Euro;
- in spazi TIM: 2.041,73 Euro.

Al riguardo, trattandosi di un nuovo servizio le cui condizioni tecniche ed economiche sono state pubblicate da TIM dopo la pubblicazione delle OR *bitstream* 2019-2020, non essendo stati sottoposti al mercato i chiarimenti di cui sopra, si ritiene opportuno che, ai fini della relativa approvazione, si segua la procedura prevista dall'art. 9, comma 8, della delibera n. 348/19/CONS: “...*In caso di nuovi profili di accesso o di nuovi servizi, TIM potrà utilizzare gli stessi per la fornitura di servizi di accesso al dettaglio non prima di tre mesi dalla loro comunicazione sul proprio sito web. Le variazioni che riguardano le sole condizioni economiche sono comunicate all’Autorità per le verifiche di competenza. L’Autorità approva le nuove condizioni economiche con provvedimento del Direttore competente una volta sentiti gli operatori i quali hanno 20 giorni lavorativi per fornire commenti. Tali modifiche, laddove approvate, sono pubblicate sul sito web di TIM almeno trenta giorni prima della loro applicazione*”.

D.42 Con riferimento alle considerazioni degli OAO, di cui al precedente punto D.13, circa il numero massimo di c-VLAN che è possibile configurare sulla singola porta *Ethernet* a 10 G, si rimanda ai chiarimenti forniti al riguardo da parte di TIM (precedente punto D.19).

Comuni Contendibili

D.43 Con riferimento alle considerazioni degli OAO, di cui al precedente punto D.14, si richiama, in via preliminare, che ai sensi dell'art. 17, comma 3, della delibera n. 348/19/CONS, “*Nei Comuni contendibili (Aree A), TIM non è soggetta all’obbligo del rispetto del criterio dell’orientamento al costo per la fissazione dei canoni e dei contributi una tantum dei servizi di accesso centrale all’ingrosso (bitstream) venduti su rete in rame (FTTE), in fibra ottica (FTTH) e su rete mista (FTTC/FTTB)*”. Ai sensi dell'art. 17, comma 5, della medesima delibera, “*I prezzi (canoni e contributi una tantum) di tutti i servizi di accesso centrale sono fissati nel rispetto dei principi di equità e ragionevolezza*”. Al riguardo TIM, in fase di pubblicazione delle OR 2019-2020, si è riservata di integrare successivamente le OR mediante la pubblicazione di apposite *news*, sul proprio portale *wholesale*, ove riportare le condizioni economiche applicabili nei Comuni Contendibili. Ciò premesso, fermo restando che nei Comuni Contendibili Telecom Italia non è soggetta all’obbligo del rispetto dell’orientamento al costo, si ritiene che TIM debba pubblicare, a partire dall’anno 2021, nelle Offerte di Riferimento dei servizi di accesso all’ingrosso (nella fattispecie per i servizi *bitstream* rame e NGA), o equivalentemente in un documento separato da pubblicare contestualmente alla pubblicazione delle offerte di riferimento, le condizioni economiche che intende applicare nei Comuni Contendibili. Ciò al fine di consentire al mercato di conoscere in anticipo le condizioni economiche applicabili in caso di acquisto di servizi *bitstream* rame e NGA nei citati Comuni.

SLA e penali

D.44 L'Autorità rimanda, in relazione agli SLA/penali, per quanto applicabile alla presente offerta di riferimento, a quanto rappresentato nell'ambito del provvedimento adottato agli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 193/19/CIR. Si fa, in particolare, riferimento a quanto ivi rappresentato in relazione allo SLA/penale in *post-provisioning*.

Ulteriori condizioni di offerta

D.45 Con specifico riferimento alle considerazioni degli OAO di cui al precedente punto D.16, circa le criticità nell'utilizzo da parte di TIM delle causali di "Causa Terzi" e "Causa di Forza Maggiore" dei TT di *assurance*, l'Autorità, fermo restando quanto stabilito con delibera n. 94/12/CIR (art. 3, comma 3), esorta TIM a motivare secondo canoni di oggettività, trasparenza e ragionevolezza, le causali applicate. In caso di dissenso tra le Parti, le stesse convocano i tavoli di conciliazione previsti dai contratti verbalizzando le reciproche posizioni. Sull'applicazione delle suddette causali di "Causa Terzi" e "Causa di Forza Maggiore" dei TT di *assurance*, si avvia uno specifico monitoraggio anche su segnalazione motivata. L'Autorità, inoltre, si riserva di richiedere a TIM, a campione, un consuntivo delle suddette causali applicate al mercato con le relative giustificazioni. Qualora a seguito di detto monitoraggio dovessero emergere delle criticità, l'Autorità valuterà le misure del caso.

D.46 Si fa riferimento alle considerazioni degli OAO, di cui al precedente punto D.17, circa la modifica da parte di TIM del tracciato *record* per gli ordini di disattivazione del servizio *bitstream* simmetrico (ATM o *Ethernet*) con l'introduzione di un campo mandatorio, nel caso di *modem* fornito da TIM, relativo all'indicazione di un referente utile a TIM a consentire la presa appuntamento con il tecnico per il ritiro del prodotto.

Al riguardo, si richiama che il *modem* è una componente opzionale del servizio *bitstream* simmetrico che l'OAO può richiedere a TIM in fase di attivazione dell'accesso. Nell'ordine di attivazione dell'accesso simmetrico l'OAO è tenuto ad indicare i nominativi del/dei Referenti necessari a consentire l'accesso ai locali del cliente finale da parte del Tecnico TIM per l'intervento di posa *modem*.

Parimenti, in fase di cessazione, il Tecnico TIM dovrà recarsi presso la sede del cliente finale per ritirare gli apparati *modem* precedentemente installati e messi in opera.

A tal fine, il manuale delle procedure dell'offerta di riferimento *bitstream* già prevede che: "...Per gli accessi simmetrici, nel caso di presenza del *modem* di Telecom Italia presso la sede del cliente finale dell'Operatore, è cura di quest'ultimo informare il proprio cliente che sarà contattato per conto dell'Operatore da Telecom Italia in un giorno lavorativo (Lun÷Ven, esclusi i festivi), all'interno della fascia oraria 08:30÷16:30, e che dovrà permettere l'accesso ai propri locali allo scopo di consentire il ritiro del *modem*".

Con news pubblicata da TIM sul proprio portale *wholesale* in data 27 giugno 2019, TIM ha annunciato il previsto rilascio per il 29 settembre 2019 del campo

“Referente” per gli ordini di disattivazione di un accesso bitstream simmetrico (ATM o Ethernet) nel caso di modem noleggiato da OAO, al fine di consentire la presa appuntamento con il tecnico per il ritiro del prodotto.

Con tale *news*, quindi, TIM annunciava l’obbligatorietà del campo “Referente” esclusivamente nei casi in cui in sede cliente è presente un prodotto *modem* noleggiato da OAO e che deve essere ritirato da TIM.

In data 26 settembre 2019, con apposita *news* sul proprio portale *wholesale*, TIM ha confermato il rilascio in esercizio per il 29 settembre 2019.

A tal riguardo si evidenzia che, essendo stata tale modifica del tracciato *record* pubblicata da TIM il 27 giugno 2019 e, quindi, antecedentemente alla pubblicazione della delibera n. 348/19/CONS avvenuta in data 8 agosto 2019, la specifica procedura ivi stabilita, all’art. 9, comma 8, in caso di modifiche introdotte da TIM delle condizioni tecniche e/o economiche di fornitura dei servizi, non può ritenersi applicabile. Si applica, in tal caso, la previsione di cui all’art. 10, comma 8, della delibera n. 623/15/CONS, che prevede in particolare un preavviso al mercato di tre mesi. Si rileva, pertanto, che TIM ha previsto il suddetto regolamentato tempo di preavviso. Rileva, altresì, che l’introduzione del campo “Referente” nel tracciato *record* si rende necessaria al fine di dare concreta attuazione di quanto previsto nel manuale delle procedure dei servizi *bitstream*, nel caso in cui l’OAO richieda la disattivazione di un accesso *bitstream* simmetrico (ATM o *Ethernet*) con *modem* fornito da TIM.

Ciò premesso, l’Autorità prende atto della proposta di integrazione della procedura da parte di TIM avanzata nel corso della presente consultazione e riportata al precedente paragrafo D.20, ossia di prevedere che:

“TIM contatterà il cliente finale dell’Operatore eseguendo la Policy di contatto, secondo il processo attualmente utilizzato in fase di fornitura di un servizio wholesale.

Nella data concordata con il cliente finale dell’OAO, il tecnico TIM provvederà a recarsi in sede cliente per recuperare il modem stesso.

Qualora il tecnico TIM non possa recuperare il modem, di proprietà TIM, in quanto il Referente cliente non sia un riferimento valido, oppure il cliente risulti irreperibile o rifiuti l’intervento, TIM provvederà ad espletare la cessazione del servizio di accesso Bitstream simmetrico, interrompendo i canoni, alla data di ricezione dell’Ordine di cessazione ed addebiterà all’OAO, in aggiunta al contributo di cessazione attualmente previsto dall’Offerta di Riferimento, un importo pari a 3 canoni di noleggio del modem stesso, anche a titolo di riscatto del modem che non è rientrato nella disponibilità di TIM”.

A tal riguardo, si rileva che quanto proposto da TIM consenta di completare il processo di disattivazione del servizio e, conseguentemente, interrompere l’applicazione dei relativi canoni di accesso.

L’Autorità, tuttavia, alla luce di quanto stabilito nella delibera n. 34/20/CONS, non ritiene di approvare la seguente parte del processo su riportato:

“...addebiterà all’OAO, in aggiunta al contributo di cessazione attualmente previsto dall’Offerta di Riferimento, un importo pari a 3 canoni di noleggio del modem stesso, anche a titolo di riscatto del modem che non è rientrato nella disponibilità di TIM”.

III. LE OFFERTE DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA PER I SERVIZI BITSTREAM NGA PER GLI ANNI 2019 E 2020

Gli orientamenti dell’Autorità di cui alla delibera n. 195/19/CIR

49. In data 30 ottobre 2019 Telecom Italia ha pubblicato, ai sensi dell’articolo 9 della delibera n. 348/19/CONS, le offerte di riferimento per i servizi *bitstream* NGA per gli anni 2019 e 2020. In data 20 novembre 2019 Telecom Italia ha altresì pubblicato la versione di tali offerte dove sono indicate le modifiche rispetto all’Offerta di Riferimento 2018.
50. Si riportano, di seguito, le preliminari verifiche e approfondimenti dell’Autorità di cui all’allegato B (documento di consultazione) della delibera n. 195/19/CIR.

Canoni della componente d’accesso dei servizi bitstream NGA

51. Nel documento di consultazione di cui alla delibera n. 195/19/CIR, si rimandava, al riguardo, all’offerta di riferimento per i servizi VULA per gli anni 2019 e 2020.

Canoni della banda Ethernet per i servizi bitstream NGA

52. Nel documento di consultazione di cui alla delibera n. 195/19/CIR, si rilevava che Telecom Italia ha riportato i seguenti canoni della banda di *backhaul Ethernet* NGA (di primo e secondo livello) per gli anni 2019-2020 che **risultano essere in linea a quanto stabilito con delibera n. 348/19/CONS** (art. 47, comma 4).

€/anno/Mbps	2019		2020	
	I° livello	II° livello	I° livello	II° livello
CoS=0	€ 33,37	€ 11,52	€ 27,09	€ 9,35
CoS=1	€ 38,14	€ 13,49	€ 30,97	€ 10,95
CoS=2	€ 39,78	€ 14,43	€ 32,30	€ 11,71
CoS=3	€ 41,42	€ 15,37	€ 33,63	€ 12,48
CoS=5	€ 45,57	€ 16,91	€ 37,00	€ 13,73
CoS=6	€ 41,42	€ 15,37	€ 33,63	€ 12,48

Tabella 5: Canoni 2019-2020 della banda di *backhaul Ethernet* NGA di cui alla delibera n. 348/19/CONS

Contributi una tantum

53. Per i contributi *una tantum* relativi alla componente di accesso dei servizi *bitstream* NGA si rimandava, nel documento di consultazione di cui alla delibera n. 195/19/CIR, a quanto previsto nell’offerta di riferimento per i servizi VULA per gli anni 2019 e 2020.
54. Si rilevava, altresì, che i contributi *una tantum* ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente punto 53 (ad esempio quelli relativi alle VLAN, quarto referente), sono stati formulati da Telecom Italia, per gli anni 2019-2020, **applicando**

correttamente un tasso di efficientamento annuale del 2% a partire dai corrispondenti valori approvati per il 2018. Per il contributo di intervento a vuoto in *provisioning* (*on-field* e *on-call*) TIM ha proposto un prezzo, per gli anni 2019-2020, di 4,49 € (a fronte del medesimo valore di 4,49 € approvato per il 2018), allineato al costo di gestione ordine.

Kit di consegna Ethernet

55. TIM ha previsto, ai sensi dell'art. 47, comma 7, della delibera n. 348/19/CONS, relativamente ai contributi *una tantum* e canoni mensili dei *kit* di consegna *Ethernet* (porte e apparati di terminazione) per i servizi *bitstream* NGA al nodo *parent/distant* per gli anni 2019 e 2020, in linea a quanto previsto anche per i servizi *bitstream* rame, ferme restando le promozioni di cui alla delibera n. 158/11/CIR e n. 41/16/CIR, le corrispondenti condizioni economiche approvate nel 2017 (e 2018).

Comuni Contendibili

56. Nel documento di consultazione di cui alla delibera n. 195/19/CIR, si richiamava che nei Comuni Contendibili Telecom Italia non è soggetta all'obbligo del rispetto del criterio dell'orientamento al costo per i canoni e i contributi *una tantum* dei servizi *Bitstream* NGA. I prezzi (canoni e contributi *una tantum*) di tutti i servizi di accesso centrale sono fissati nel rispetto dei principi di equità e ragionevolezza.
57. Al riguardo, come anche rappresentato per i servizi *bitstream* rame, TIM si è riservata di integrare le Offerte di Riferimento 2019 e 2020, mediante la pubblicazione di apposite *news*, sul proprio portale *wholesale*, ove indicare le condizioni economiche ("Prezzi Geografici") omogenee all'interno di un medesimo Comune Contendibile. Nelle more del varo del nuovo listino con "Prezzi Geografici" TIM applica le "Condizioni Standard CC" (ovvero le condizioni economiche applicate nel Resto d'Italia come disciplinate dalle offerte di riferimento).

Ciò premesso, nel documento di consultazione di cui alla delibera n. 195/19/CIR, si richiedeva agli operatori di fornire propri commenti e considerazioni in merito a quanto sopra riportato in relazione alle offerte di riferimento di TIM per i servizi *bitstream* NGA per gli anni 2019 e 2020, oltre che su eventuali altre tematiche di interesse relativamente alle suddette offerte di riferimento.

Le considerazioni degli operatori sugli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 195/19/CIR

- D.47 Gli OAO interventi nel corso della consultazione pubblica non hanno sollevato particolari rilievi, se non quanto già osservato in relazione ai servizi *bitstream* rame e VULA.

Le conclusioni dell'Autorità agli esiti della consultazione pubblica

- D.48 L'Autorità rimanda a quanto rappresentato in relazione ai servizi *bitstream* rame (circa gli *Aspetti generali*, la *banda Ethernet*, i *kit di consegna Ethernet*, *Interventi a vuoto*, *SLA e penali*, *Comuni Contendibili*) e VULA (circa i canoni ed i contributi *una tantum* per la componente d'accesso dei servizi *bitstream* NGA).

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

(Approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia relative ai servizi *bitstream* per gli anni 2019 e 2020)

1. Sono approvate le condizioni tecniche ed economiche delle offerte di riferimento di Telecom Italia, per gli anni 2019 e 2020, relative ai servizi *bitstream* su rete in rame e servizi *bitstream* NGA (pubblicate, rispettivamente, in data 22 ottobre 2019 e 30 ottobre 2019), fatto salvo quanto previsto ai successivi commi da 2 a 6 del presente articolo.
2. Telecom Italia applica, per gli anni 2019 e 2020, relativamente ai contributi *una tantum* di attivazione, cambio operatore, disattivazione, dei servizi *bitstream* rame, le seguenti condizioni economiche.

	AGCOM 2019	AGCOM 2020
Accessi BS asimmetrici		
Attivazione ex-novo di un accesso ADSL condiviso	26,98 €	26,95 €
Attivazione ex-novo di un accesso ADSL naked (*)	61,25 €	61,15 €
Attivazione ADSL condiviso e naked a seguito del cambio dell'Operatore di accesso	16,09 €	16,06 €
Cessazione accesso asimmetrico condiviso e naked	8,76 €	8,72 €
Accessi BS simmetrici Ethernet		
Attivazione 2 Mbit/s	123,81 €	121,33 €
Attivazione 4 Mbit/s	183,01 €	179,35 €
Attivazione 6 Mbit/s	173,10 €	169,64 €
Attivazione 8 Mbit/s	286,54 €	280,81 €
Attivazione 10 Mbit/s	205,57 €	201,46 €
Accessi BS simmetrici Ethernet		
Disattivazione 2 Mbit/s (**)	10,21 €	10,00 €

Disattivazione 4 Mbit/s (**)	15,19 €	14,88 €
Disattivazione 6 Mbit/s (**)	20,17 €	19,76 €
Disattivazione 8 Mbit/s (**)	25,15 €	24,65 €
Disattivazione 10 Mbit/s (**)	30,13 €	29,53 €

(*) A partire dalla pubblicazione della delibera n. 100/19/CIR (2 agosto 2019), nel caso in cui l'OAO non richieda la qualificazione, al contributo andranno sottratti 7,31 € per l'anno 2019 e 7,24 € per il 2020.

A partire dalla pubblicazione della presente delibera, nel caso in cui l'OAO richieda il collaudo della linea, al contributo andranno aggiunti 7,24 €.

(**) Nel caso di disattivazione di un servizio *bitstream* simmetrico (ATM o Ethernet) con *modem* fornito da TIM, ai suddetti contributi è aggiunto un costo pari a 14,62 € nel 2019 e 14,47 € nel 2020.

3. Telecom Italia applica, relativamente ai contributi *una tantum* per intervento a vuoto in *provisioning (on-field e on-call)*, per i servizi *bitstream* rame e NGA, per gli anni 2019 e 2020, un costo pari a 4,49 €.
4. Telecom Italia, in relazione alle procedure per la gestione degli interventi a vuoto di *provisioning ed assurance*, applica, per gli anni 2019 e 2020, quanto relativamente approvato dall'Autorità con delibera n. 100/19/CIR in relazione all'offerta di riferimento per l'anno 2018.
5. Telecom Italia applica in relazione agli SLA/penali in *post provisioning* quanto relativamente indicato nell'ambito del provvedimento adottato agli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 193/19/CIR.
6. Telecom Italia estende al 31 dicembre 2020 la riduzione di prezzo della banda *bitstream Ethernet* rame di cui alla Circolare del 20 marzo 2020 .

Articolo 2 (Disposizioni finali)

1. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui all'articolo 1 e ripubblica le offerte di riferimento, per gli anni 2019 e 2020, relative ai servizi *bitstream* su rete in rame e servizi *bitstream* NGA, entro il 30 settembre 2020.
2. Le condizioni economiche, per gli anni 2019 e 2020, dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di cui al precedente comma 1, valide nel Resto d'Italia (fatta eccezione per i Comuni Contendibili), come modificate dalla presente delibera, decorrono, salvo ove diversamente specificato, rispettivamente, dal 1° gennaio 2019 e 1° gennaio 2020.
3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia S.p.A. ed è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 6 agosto 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone